

TRIBUNALE DI BELLUNO**Sezione Lavoro e Previdenza-*************ATTO DI RIASSUNZIONE****A SEGUITO DI SENTENZA DI INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE****N. 1152/2021 (R.G.N. 767/2020) EMESSA DAL TAR VENETO****Per**

ZEVI MARIO, nato a Caserta il 17/01/1996, residente in Macerata Campania alla Via Leonardo da Vinci, C.F. ZVEMRA96A17B963Y rapp.to e difeso giusta procura in calce al presente atto dagli Avv.ti Gianluca Corriere (cf CRRGLC78H06E791Z) e Giuseppe Tescione (cf TSCGPP72R27B963M) ed elettivamente dom.to presso il loro studio in Caserta, Via Roma n. 8

Per le comunicazioni:

Fax 0823-329751

PEC: giuseppe.tescione@avvocatismcv.it; avv. gianluca.corriere@pec.it

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

Premessa in fatto

1. In data 06/07/2020 l'odierno ricorrente notificava il seguente ricorso, successivamente depositato presso il TAR VENETO – iscritto al numero di R.G. 676/2020, che qui integralmente si riporta:

**“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL VENETO****Ricorso con contestuale istanza cautelare****Per**

ZEVI MARIO, nato a Caserta il 17/01/1996, residente in Macerata Campania alla Via Leonardo da Vinci, C.F. ZVEMRA96A17B963Y rapp.to e difeso giusta procura in calce al presente atto dagli Avv.ti Gianluca Corriere (cf CRRGLC78H06E791Z) e Giuseppe Tescione (cf TSCGPP72R27B963M)



Per le comunicazioni:

Fax 0823-329751

PEC: giuseppe.tescione@avvocatismcv.it; avv. gianluca.corriere@pec.it

Ricorrente**Contro**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

Pec: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO in persona del Dirigente pro-tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia in Venezia Piazza San Marco, 63, 30124

Pec: **ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it****Resistenti****PER L'ANNULLAMENTO****Previo Sospensione dei seguenti atti:**

- **Decreto di depennamento dalle graduatorie di III Fascia profilo Collaboratore Scolastico (CS)** - Prot 788 del 01.04.20 del Dirigente Scolastico dell'I.C. di Longarone di Belluno - notificato al ricorrente a mezzo pec il giorno 06.05.2020
- **Decreto di depennamento dalle graduatorie di III Fascia profilo Collaboratore Scolastico (CS)** - Prot 788 del 01.04.20 del Dirigente Scolastico dell'I.C. di Longarone di Belluno - notificato a mezzo pec il giorno 07.05.2020 al ricorrente, all'Istituto Comprensivo - Trichiana, all'Istituto Comprensivo 1 Belluno, all'USP di Belluno *"che sostituisce ed annulla la precedente"*
- **Decreto del dirigente scolastico dell'I.C. di Trichiana di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro** con il ricorrente del 06.05.20 notificato a mezzo Pec il 07.05.20
- **Comunicazione dell'USR Veneto del 07.02.20** avente ad oggetto "Personale Ata - graduatorie di circolo ed istituto - controlli previsti dall'art 7 del DM 640/17 - Titoli di studio conseguiti presso scuole paritarie." Nella parte in cui è riportato che "l'IPSEOA - CENTRO STUDI SANNITICO sito in Durazzano (BN) non era stato autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale statale per l'a.s. 2012/2013 come da comunicazione dell'UAT di Benevento
- **di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale**, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti,

per la declaratoria

del diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle graduatorie di III Fascia, personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico e Cuoco (CO e CS) pubblicata il 28.09.17 di durata triennale, nella posizione e col punteggio precedenti, con riserva di agire per il risarcimento del danno giuridico ed economico arrecatogli dai provvedimenti gravati

FATTO

1. il ricorrente ha conseguito nella sessione di esami dell'a.s. 2012/2013, nella qualità di candidato esterno, il diploma di Qualifica Professionale di *"Operatore dei servizi di ristorazione del settore Cucina"* presso l'Istituto Paritario *"Centro Studi Sannitico"* come risulta dal certificato n 0623 rilasciato dal medesimo istituto nonché dal Registro Esami di qualifica Professionale redatto dalla II^a Commissione - Cucina e dal Verbale dello scrutinio degli esami del 10.03.2013. **(ALL.TO 1)**
2. in accoglimento della relativa domanda, ritualmente presentata ai sensi del DM 640 del 30.08.2017, il ricorrente veniva dapprima inserito nella



graduatoria di istituto di III^a fascia degli aspiranti a supplenza per il personale ATA - profili di CS e CO - per il triennio 2017/2020 nell'Ambito Territoriale di Belluno in data 28.09.17 e poi individuato quale destinatario di proposta di contratto a tempo determinato per l'espletamento di mansioni di collaboratore scolastico

presso l'I.C. di Longarone per l'a.s. 2017/18 e presso l'I.C. Trichiana per il successivo a.s., 2019/2020 con decorrenza dal 21.09.19 al 31.08.2020 (prot 3858).

3. con racc.ta a.r. ricevuta il 28.04.20 il ricorrente riceveva comunicazione di avvio di un procedimento di depennamento dalle graduatorie d'istituto del personale ATA di III^a fascia per il profilo di collaboratore scolastico recante data "22.04.2020" **(ALL.TO 2)**
4. la comunicazione non esplicitava le ragioni dell'avvio di tale procedimento che avrebbero potuto giustificare il denegato esito del depennamento
5. con Pec ricevuta il 06.05.2020 l'I-C. di Longarone notificava al ricorrente il decreto di depennamento dalle graduatorie di III fascia recante protocollo n 788 del "01.04.2020" **(ALL.TO 3)**
6. nel preambolo, il suddetto decreto specifica
*«ACCERTATO che il titolo di studio dichiarato dall'aspirante per l'inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia 2018/2021, per il profilo di collaboratore scolastico, (Qualifica di Operatore dei Servizi di Ristorazione settore cucina conseguito presso IPSEOA Centro Studi Sannitico nell'a.s. 2012/20,13,00 con votazione 100/100) ricade nella fattispecie individuata sempre dalla nota USR per il Veneto che afferma che "come da comunicazione dell'UAT di Benevento il Centro Studi Sannitico di Durazzano per l'anno scolastico 2012/2013 non era stato autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale. Allo stato, pertanto, il predetto titolo di studio non è validamente conseguito";[...] RITENUTO quindi di dover procedere, avvalendosi del potere di autotutela che l'ordinamento conferisce alla P.A. per la cura del pubblico interesse, al depennamento della posizione in questione, per quanto sopra espresso, ai fini di un corretto e regolare scorrimento delle graduatorie in cui è inserito; DECRETA l'esclusione dalla graduatoria del sig. **ZEVI Mario** nato a **Caserta (CE) il 17/01/1996**, nei profili di **Collaboratore Scolastico e cuoco**. Il servizio prestato, presso questo istituto, nel profilo professionale di collaboratore scolastico dal 24/09/2019 al 30/06/2019 per 36 ore settimanali risulta prestato di fatto e non di diritto con la conseguenza che è valido solo ai fini economici e allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.»*
7. il giorno seguente, 07.05.2020, lo stesso istituto notificava al ricorrente e all'istituzione scolastica ove il medesimo prestava al momento servizio (I.C. Trichiana), alla scuola Polo e all'USP di Belluno, tramite pec recante la espressa dicitura *"la presente mail sostituisce ed annulla la precedente"*, un altro decreto di depennamento, identico nel contenuto al precedente salvo che per l'inserimento nella parte dispositiva della espressa previsione del termine iniziale di decorrenza degli effetti caducatori (*"le disposizioni del presente decreto producono effetti a far data dal 01.05.20"*) **(ALL.TO 4)**
8. al decreto di depennamento seguiva una comunicazione dell'Istituto di Trichiana datata 06.05.20 che, richiamandosi al primo decreto di depennamento emesso dall'I.S. di Longarone, disponeva in autotutela la risoluzione anticipata del contratto di lavoro per difetto dei requisiti che ne avevano determinato la stipulazione, con conseguente espressa dequotazione a mero fatto, e come tale insuscettibile di essere valutato ai fini del punteggio in graduatoria, del servizio *medio tempore* prestato dal ricorrente presso la suddetta istituzione scolastica. **(ALL.TO 5)**
9. È interesse dell'istante agire in giudizio per l'annullamento del decreto di depennamento e degli atti presupposti e consequenziali.



MOTIVI

1) QUESTIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI

1. Sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo.

L'inerenza della causa alla giurisdizione amministrativa riposa sulla previsione del comma 4 dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, a norma del quale *"Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"*.

L'atto oggetto d'impugnazione, invero, proprio quale contrarius actus rispetto ai precedenti atti di ammissione dell'interessato alla procedura e di collocazione del medesimo nella relativa graduatoria, ne condivide, sebbene emesso ex post, la natura concorsuale: tant'è che la dottrina tradizionale suole considerare gli atti di autotutela quali manifestazioni della stessa funzione di amministrazione attiva esercitata, in precedenza, con il provvedimento oggetto del riesame.

Con riguardo alle graduatorie d'istituto, per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono, infatti, tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale (vedi, per tutte: Cassazione civile sez. un., 13/09/2017, n.21198; Cons. Stato, sez. 6, sentenze n. 7773 del 2012; n. 5795 del 2014; n. 953 del 2016); per la Suprema Corte nei giudizi, come l'attuale, in cui si discute dell'inserimento dei docenti nelle graduatorie d'istituto non vengono in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali".

La sentenza della Corte n. 21198/2017, invero, dopo aver ribadito gli arresti cui la giurisprudenza è pervenuta in tema di graduatorie permanenti (oggi GAE) del personale docente della Scuola, nel senso di escludere l'inerenza delle relative controversie tanto allo svolgimento di attività autoritativa della P.A., quanto a procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, è giunta, di contro, a conclusione di segno opposto proprio con riguardo alle graduatorie d'istituto, rilevando come rispetto ad esse, *"per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale"*, sì da affermare, per questo secondo tipo di procedure, che nelle controversie in materia, *"in cui si discute dell'inserimento dei docenti nelle graduatorie d'istituto non vengono in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali"*.

Sicché il Consiglio di Stato, che era già pervenuto da tempo all'assunto secondo cui principi propri delle graduatorie permanenti a esaurimento non operassero con riguardo alla graduatoria d'istituto, in relazione alla quale ricorrono invece tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale, da ascrivere alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 63, comma quarto, del d.lgs. 165/2001 -appunto, il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale- (C.d.S., VI, 15 febbraio 2012, n. 7773; 24 novembre 2014, n. 5795; 28 gennaio 2016, n. 295; 7 marzo 2017, n. 1214), da ultimo ha ribadito con maggior vigore argomentativo tale motivazione e conclusione, con la propria sentenza 24



maggio 2019 n. 3414, proprio sulla scorta della pronuncia della Corte regolatrice n. 21198/2017 appena citata (pronuncia che la successiva decisione della Corte menzionata dalla difesa dell'Amministrazione non sembra avere specificamente confutato).

Le conclusioni che precedono non potrebbero essere censurate argomentando che nella vicenda de qua la graduatoria concorsuale era stata già in precedenza ormai formata.

Giova sul punto subito osservare che l'atto oggetto gravato, con il quale l'interessato si è visto "depennare" dalle graduatorie d'istituto di cui in narrativa, è stato dichiaratamente assunto dall'Amministrazione, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento di secondo grado, agendo "in autotutela ai sensi della legge n. 241/1990".

L'Amministrazione, cioè, dopo aver immesso a suo tempo il ricorrente in graduatoria, ha giudicato, re melius perpensa, che lo stesso non ne avesse i necessari requisiti, ritenendolo carente del titolo di studio occorrente per l'accesso alla fascia III[^] del personale ATA. E pertanto, ravvisata anche la presenza della condizione del "prevalente interesse pubblico", è intervenuta in autotutela con la misura già detta, la quale integra, perciò, con piena evidenza gli estremi di un vero e proprio contrarius actus rispetto alle precedenti determinazioni concorsuali di segno favorevole al ricorrente. (ammissione alla selezione e collocazione favorevole in graduatoria). (*"RITENUTO quindi di dover procedere, avvalendosi del potere di autotutela che l'ordinamento conferisce alla P.A. per la cura del pubblico interesse, al depennamento della posizione in questione, per quanto sopra espresso, ai fini di un corretto e regolare scorrimento delle graduatorie in cui è inserito."*).

Il ricorrente rivendica in giudizio la piena titolarità del requisito posto in discussione, e perciò domanda l'annullamento dell'atto di autotutela e il ripristino della propria condizione di appartenenza alla -e posizione nella- graduatoria. La controversia in esame verte, quindi, inscindibilmente, sia sulla contestazione della legittimità dell'atto di autotutela, rivendicando il ricorrente il possesso dei requisiti di partecipazione al procedimento concorsuale, sia sulla legittimità anche in parte qua degli atti originari del procedimento stesso: onde essa si rivela strettamente inerente alla materia concorsuale.

E pur essendo noto l'insegnamento che il "potere amministrativo di autotutela (è) inconcepibile nei confronti di atti di tutela privati" (Cass. Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27197), è essenziale sottolineare che l'atto di "depennamento" oggetto del presente giudizio ha per oggetto non già delle determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, bensì degli atti provvedimenti sicuramente radicati, invece, nell'area del diritto pubblico (ex multis Cons. giust. amm. Sicilia sez. giuris., 18/05/2020, (ud. 07/05/2020, dep. 18/05/2020), n.289).

2. Il ricorso è tempestivo.

Anche a voler considerare prudenzialmente il primo decreto di depennamento notificato in data 06.05. u.s. - benchè nella successiva comunicazione del 07.05 l'amministrazione scolastica procedente dichiarò espressamente che la stessa "annulla e sostituisce la precedente" comunicazione - il termine ultimo per la notifica del ricorso è il 05.07.20 che cade di domenica ed è quindi prorogato al primo giorno successivo non festivo: 06/07/2020.

*

2) NEL MERITO

1. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta.

Con riferimento all'Istituto Paritario che ha rilasciato il titolo di qualifica presentato dal ricorrente in allegato alla domanda di inserimento (I.P.S.E.O.A. "Centro Studi Sannitico"), la circolare dell'USR Veneto, cui si richiama il



decreto di depennamento, prevede: *“Per detto Istituto oggetto di attenzione è stato, in particolare, il titolo di qualifica professionale di operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione rilasciato per l'anno scolastico 2012/13. Come da comunicazione dell'UAT di Benevento il Centro Studi Sannitico di Durazzano per l'anno scolastico 2012/2013 non era stato autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale statale. Allo stato, pertanto, il predetto titolo di studio non è validamente conseguito. Pertanto, nessuna richiesta di conferma circa il possesso del titolo di studio dovrà essere inoltrata al Centro Studi Sannitico”*

Alla base del provvedimento di esclusione del ricorrente dalle graduatorie di istituto vi sarebbe pertanto il mancato riconoscimento in favore del “Centro Studi Sannitico” della parità scolastica per l'a.s. 2012/13. Orbene tale circostanza appare smentita dai fatti.

L'istituto “Centro Studi Sannitico” è stato riconosciuto paritario retroattivamente dall'a.s. 2012/13 con decreto prot. AOODRCA 360 dell'11 gennaio 2016 in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 del 16.11.15 che, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza di rigetto del Tar Campania ed in riforma della stessa, ha annullato i decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012 di diniego della parità.

Inoltre con sentenza 3676/19 pubblicata il 04/07/19 il Tar Napoli ha dichiarato cessata la materia del contendere avendo l'Ufficio Scolastico Regionale, con provvedimento n. 360 del 11/01/2016 riconosciuto la parità scolastica all'istituto ricorrente con decorrenza a far data dall'anno scolastico 2012/2013. (Si legge in quest'ultima pronuncia: *“In corso di causa, a seguito di pronunce giudiziali intervenute su altro contenzioso tra le medesime parti sempre in tema di riconoscimento della parità scolastica (cfr. TAR Napoli, sez. IV, n.3861/2014; Cons. Stato n.5211/2015), l'Ufficio Scolastico Regionale, con provvedimento n.360 del 11/01/2016, ha riconosciuto la parità scolastica all'istituto ricorrente con decorrenza a far data dall'anno scolastico 2012/2013. La portata dispositiva del provvedimento testé menzionato, involgendo anche gli anni successivi all'anno scolastico 2012/2013, ha, perciò, determinato il conseguimento, in via stragiudiziale, dell'utilità sostanziale perseguita dal ricorrente con il presente gravame (conseguimento dello status di scuola paritaria) e conseguentemente, sul piano processuale, la cessazione della materia del contendere. È noto, infatti, che il discrimen tra sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e cessazione della materia del contendere è individuato dai giudici amministrativi nel carattere non satisfattivo o satisfattivo dei provvedimenti successivamente adottati dall'Amministrazione in relazione alla fattispecie in esame (cfr. TAR Napoli, sez. VII, 7 settembre 2015, n.4368. “nel processo amministrativo le due figure della sopravvenuta carenza di interesse, prevista dall'art. 35 comma 1, lett. c), c.p.a., e della cessazione della materia del contendere, pur determinando entrambe l'improcedibilità del ricorso, si differenziano nettamente per la diversa soddisfazione dell'interesse leso, atteso che la sopravvenuta carenza di interesse opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell'assetto del rapporto tra P.A. e l'amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato; inoltre, proprio perché la valutazione dell'interesse alla prosecuzione dell'azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte”).*

Alla luce delle evidenze documentali testé elencate e allegate, appare *ictu oculi* che i provvedimenti di depennamento e di risoluzione contrattuale sono privi di ogni fondamento logico oltre che giuridico ciò che ne attesta l'illegittimità



per eccesso di potere. L'amministrazione è pervenuta alla decisione oggetto di impugnazione senza aver prima accertato in concreto le condizioni di esercizio del potere di autotutela e senza aver prima valutato le altre soluzioni praticabili ma limitandosi a dar seguito ad una circolare dell'Ufficio gerarchicamente superiore in assenza di adeguata e specifica istruttoria. Il depennamento non appare adottato all'esito di un procedimento valutativo coerente e compiutamente argomentato ma è piuttosto l'effetto di un automatismo di giudizio che, in assenza di qualsiasi valutazione sul fatto concreto si cristallizza in un provvedimento che, sotto tale riguardo, è inevitabilmente inficiato da una erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto. Un simile automatismo appare in conclusione contrario alla stessa *ratio* sottesa all'istruttoria procedimentale e alla partecipazione dell'interessato al procedimento in specie se tale partecipazione dev'essere assicurata in funzione difensiva e di garanzia del contraddittorio e non un incombente meramente rituale ed estrinseco. Ciò che peraltro appare confermato dall'antiorità del decreto di depennamento (01.04.20) rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento (22.04.20). Il gravato decreto è inoltre affetto da eccesso di potere altresì per contraddittorietà ed illogicità rispetto al decreto dell'USR Campania n. 360 del 11/01/2016 di riconoscimento della parità scolastica in favore del "Centro Studi Sannitici". Da un lato si riconosce espressamente all'istituto paritario in oggetto la parità scolastica a far tempo dall'a.s. 2012/13 tanto da determinare l'improcedibilità per cessata materia del contendere del ricorso promosso dal medesimo istituto ed inteso a contestare l'iniziale diniego e dall'altro si esclude, senza attendere ad un adeguato impegno motivazionale che tenga conto altresì del precedente giurisdizionale di segno opposto, che il medesimo istituto fosse abilitato allo svolgimento di esami di qualifica triennale per il medesimo anno scolastico.

2. Violazione di legge

Per violazione o falsa applicazione del DM 640 del 30 agosto 2017 art 8.4;

L'art 8.2 lett d) DM 640/17 prevede:

"8.2 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false"

L'art 8.4 sulla stessa linea prevede altresì che

"Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445".

La circolare dell'USR Veneto n 56 del 09.01.19 indirizzata ai Dirigenti Scolastici nel recare le linee operative in caso di esito negativo dei controlli sui titoli stabilisce:

"Nel caso di titolo di studio (di cui si sia accertato la falsità o l'effettivo mancato conseguimento ovvero il conseguimento in assenza del riconoscimento della parità scolastica) utilizzato al fine dell'inserimento in graduatoria con richiesta di attribuzione del corrispondente punteggio, che abbia pertanto consentito l'inserimento in graduatoria e al collocamento in posizione utile per il conferimento dell'incarico, altrimenti con conseguibile), la scuola procedente dovrà:

- a) disporre, con proprio provvedimento, la decadenza del candidato dalla graduatoria dl iii' fascia, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.M. n. 640/2017;*
- b) con successivo provvedimento, preso atto dell'intervenuta decadenza dalla graduatoria e del correlato avvenuto annullamento della procedura di reclutamento che ha dato luogo al conferimento dell'incarico a tempo*



determinato, risolvere il contratto di lavoro già stipulato, in applicazione dell'apposita clausola contrattuale apposta nel contratto individuale di rapporto di lavoro a tempo determinato sottoscritto per l'anno scolastico 2018/2019;

c) provvedere a dichiarare non valido ai fini giuridici l'eventuale servizio già prestato dall'aspirante, cioè come prestato in termini di mero fatto e non di diritto, posto che a tale servizio non può essere attribuito alcun punteggio, come previsto dall'art. 7, comma 7, del D.M. n. 640/2017;

d) trasmettere il provvedimento di decadenza dalla graduatoria a tutte le altre Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di III^a fascia il soggetto risulti inserito, al fine di consentire alle stesse l'adozione dei conseguenziali analoghi provvedimenti.”

Dall'ordito normativo all'ingrosso richiamato si evince che la decadenza è disposta in esito all'accertamento ad opera del dirigente della scuola che conferisce la prima supplezza della mendacità delle autodichiarazioni o della falsità delle certificazioni o comunque della documentazione prodotte. Orbene nel caso di specie nessuna falsità documentale può porsi a fondamento del gravato provvedimento di decadenza. Non può infatti in alcun caso affermarsi che sia stata regolarmente accertata, secondo le modalità consentanee alla natura di atto pubblico della documentazione prodotta (certificato di qualifica, verbali di scrutinio, verbale delle prove d'esame), l'asserita falsità documentale posta a fondamento del decreto di decadenza.

Non si può ritenere legittimo il tacito disconoscimento del certificato di qualifica rilasciato dalla Scuola paritaria. Il certificato di qualifica rilasciato dalla Scuola Paritaria, firmato dall'amministratore unico attestante il conseguimento del diploma - così come i verbali di scrutinio e il registro degli esami - è atto pubblico avverso cui allo stato non risulta proposta querela di falso. Tale circostanza non è stata in alcun modo valorizzata dal dirigente scolastico che nell'impianto motivazionale del decreto di depennamento e di risoluzione non prende neppure in considerazione il certificato in oggetto. L'esistenza di detto certificato ed il suo valore di atto pubblico (e quindi fidefacente) non può essere obliterata sulla base delle argomentazioni spese, in quanto al certificato presentato dal ricorrente va riconosciuta la natura di atto pubblico proveniente da un pubblico ufficiale, nella persona del dirigente - amministratore.

La nozione di pubblico ufficiale è rinvenibile nell'art. 357 del codice penale: “sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”. Non è pertanto revocabile in dubbio che dirigente scolastico sia un pubblico ufficiale dotato anche di poteri certificativi e sotto questo aspetto non può esservi differenza tra il dirigente di una scuola paritaria e il dirigente di una scuola pubblica, stante la parificazione tra scuole pubbliche e scuola paritarie prevista dalla normativa vigente. Infatti, il comma 1 dell'art. 1 della l. 10 marzo 2000 n. 62, stabilisce che “il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.” In base al comma 2, “si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti



generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.” Ed infatti la Suprema Corte, in varie occasioni, anche sotto la vigenza della legge 86/1942 sulle scuole paritarie (poi sostituita dalla vigente l. 62/2000) ha ribadito che *“il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86”* (Cass. Pen., sez. V, 22 luglio 2015, n. 38466), e i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta rivestono parimenti natura di atto pubblico (Cass. Pen., sez. V, 23 febbraio 2006 n. 9793) così come i suoi insegnanti (Cass. Pen., sez. V, 13 gennaio 1999 n. 3004). Sull'abbrivio delle suesposte argomentazioni, al certificato rilasciato dalla scuola paritaria a firma del suo legale rapp.te, datato, formato e recante apposito numero di protocollo, va riconosciuta natura di atto pubblico ed esso, come tale, fa piena prova, fino a querela di falso (2699 e 2700 c.c) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Neppure si può ignorare la circostanza che l'Amministrazione non ha effettuato alcuna istruttoria né ha fornito prove in ordine alla possibile falsità del certificato, né ha contestato la qualifica dell'amministratore dell'Istituto Paritario.

Per quanto sopra ne discende che il certificato di qualifica e l'intera documentazione a corredo rivestono una fede privilegiata che avrebbe dovuto essere confutata mediante querela di falso, cosa che non è avvenuta. In altri termini il Giudicante non può trascurare, ai fini del decidere, il dovere di diligenza dell'amministrazione - che avesse voluto disconoscere il valore del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria - di procedere previamente in giudizio affinché ne fosse acclarata la falsità ed elisa la pubblica fede.

Non essendo avvenuto tutto questo, il valore fidefacente del certificato prodotto non può essere messo in discussione sic et simpliciter, di conseguenza, il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui omette di considerarlo, pur potendone valutare i contenuti e la portata a fronte di risultanze “contrarie” non dotate del medesimo valore (ex **multis Tar Campania sent 7386/18**).

Né il decreto di depennamento né quello di risoluzione rendono conto del motivo per cui si è obliterato il valore ufficiale di un certificato senza alcuna istruttoria, valorizzando in modo assorbente, alla stregua di un meccanico automatismo procedurale, la mera ricorrenza di un presupposto indicato in una circolare che però, nessuno può escluderlo in assenza di un accertamento giudiziale, avrebbe potuto avere anche altre spiegazioni e conseguenze non o meno pregiudizievoli.

In sede di presentazione della domanda d'inserimento, il ricorrente non si è reso responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace, avendo correttamente riportato i dati contenuti nel certificato di qualifica professionale, conseguita presso l'Istituto Paritario. Il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati, peraltro mai annullati o revocati. La situazione in cui è venuto incolpevolmente a trovare, il ricorrente, non rientra tra le tassative ipotesi d'esclusione dei candidati dalle graduatorie che, per l'effetto particolarmente grave del depennamento, non possono essere oggetto di interpretazione estensiva; La condotta ministeriale ha determinato, nei confronti del ricorrente, un grave danno, non solo derivante dalla perdita del posto di lavoro, ma anche dalla perdita di chance di stipulare altri contratti, dato il depennamento dalla graduatoria di istituto per tutti i profili.



La espressa previsione della retroattività degli effetti del decreto di parità, ribadita anche nelle pronunce succitate, vale a sanare retroattivamente l'asserita invalidità del titolo di qualifica né

La decorrenza pluriennale del corso di formazione non inficia la validità del titolo di qualifica esibito né logicamente osta al suo riconoscimento atteso che l'istante ha conseguito la suddetta qualifica in qualità di "privatista" ed in ogni caso il riconoscimento ex tunc della parità scolastica ottenuta con provvedimento 360/16 dell'USR Campania ed il connesso annullamento giudiziale dei precedenti decreti di diniego (n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012) ad opera della citata pronuncia del supremo Consesso della Giustizia amministrativa rendono del tutto ingiustificata anche sul piano logico la risoluzione del contratto e prima ancora il provvedimento di depennamento.

I rilievi sopra riportati evidenziano le macroscopiche carenze istruttorie del procedimento di annullamento in autotutela della nomina e del decreto di risoluzione e di depennamento

3. Violazione dell'art 71 del DPR. 445/00 e L.241/90 artt 8 e 21 nonies co 1

Nel caso in esame, non è stato rispettato il termine per l'esercizio dei poteri di controllo dal parte del dirigente scolastico che ha proceduto alla nomina. Di fatti l'art. 71 del DPR. 445/00 pone a carico della P.A. destinatarie di dichiarazioni sostitutive l'onere di effettuare in ordine ad essi idonei e – nel caso specifico- tempestivi controlli. Il procedimento di controllo deve concludersi sempre, ove avviato, con un atto scritto da cui risulti l'accertata veridicità o meno, del contenuto delle dichiarazioni sostitutive; è obbligo della PA dare comunicazione di avvio del procedimento sui controlli e dei risultati di detti controlli. Nel caso di specie non è stata osservata la procedura: ma mai nessuna preventiva comunicazione di avvio del procedimento di depennamento integrata degli elementi conenutistici di cui all'art 8 L.241/90 è stata notificata al ricorrente, contravvenendo alle più elementari norme sul contraddittorio. A tal riguardo, integra la violazione degli artt. 7 e 8 della L. nr. 241/90, il tardivo invio di comunicazione di avvio del procedimento che addirittura reca una data anteriore al provvedimento di decadenza. Nel caso di specie, si è verificata tale ipotesi, privando il ricorrente della possibilità di dedurre ed esibire elementi utili ad una più completa prospettazione della fattispecie contestata anche perché non era indicato l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; né la data entro la quale, secondo i termini previsti dall' articolo 2 , commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione (2); né l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Ulteriore motivo di illegittimità e nullità di entrambi i decreti impugnati è dato dalla circostanza che il Dirigente Scolastico ha dato ad essi IMMEDIATO CARATTERE DI DEFINITIVITA' retrodatando addirittura la decorrenza degli effetti caducatori ad un momento anteriore alla notifica mentre avrebbe dovuto concedere i termini di legge per proporre il reclamo al decreto di rettifica. Il D.M. nr. 640/2017, all'art. 9, prevede infatti che avverso i provvedimenti di esclusione, nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al Dirigente dell'istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento. Lo stesso articolo, al punto 2, prevede tutta la procedura da seguire in caso di accertamenti dei punteggi ai fini delle graduatorie, prevedendo esplicitamente i termini per proporre il reclamo (10 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria). Pertanto, il decreto di risoluzione del rapporto di lavoro, fonda sul decreto di rettifica che non era ancora diventato definitivo.

Ancora, si riscontra una totale nullità del decreto di scioglimento del rapporto di lavoro (doc. 2) per assoluta ed insanabile carenza di motivazione, in violazione della disposizione di cui all'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.,



secondo cui “Ogni provvedimento amministrativo ...deve essere motivato...La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria”. Tale mancanza è provata per tabulas. Nel detto decreto impugnato è solamente riportato l'art.7 comma 7.7 del D.M. nr. 640 del 30/08/2017. A questa difesa non è chiaro a quale caso, previsto nel detto articolo, ci si possa riferire, con impossibilità da parte del ricorrente di poter controdedurre in legittimo contraddittorio, in quanto non è dato sapere le motivazioni ed i casi particolari posti alla base del provvedimento di rettifica di punteggio nella graduatoria. Anche alla luce dell'articolo richiamato dallo stesso Istituto resistente, si può evincere la totale inosservanza della procedura da seguire, non avendo l'Istituto stesso rispettato la concessione dei termini di cui al successivo articolo 9 del medesimo D.M

Ai sensi dei citati articoli 71 e 72, le amministrazioni procedenti sono tenute inoltre ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Nel dettaglio l'art 71 cit stabilisce “1. *Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.* 2. *I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)* 3. *Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)* 4. *Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi”*

L'I.S. resistente non ha effettuato alcun controllo presso la scuola paritaria né l'ha in alcun modo contattata per le opportune verifiche circa la effettività della prestazione lavorativa pregressa dichiarata in domanda. Il dirigente scolastico nel decreto di rettifica dichiara nel preambolo di aver eseguito i controlli richiesti dal DM 640 ma non specifica in cosa tale attività di controllo sia consistita. Il medesimo nella qualità di “funzionario competente a ricevere la documentazione” avrebbe non solo dovuto dare notizia all'interessato della irregolarità o incompletezza della domanda, peraltro solo tardivamente rilevata, con ciò che ne segue sul piano della lesione dell'affidamento e della perdita di alternative occasioni contrattuali, ma avrebbe dovuto consentirne la regolarizzazione od il completamento ciò che non è avvenuto come emerge dalla evidenza documentale.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'On.le TAR adito voglia ordinare l'acquisizione di tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della presente controversia, nonché chiarimenti in relazione alla documentazione acquisita in sede istruttoria dalla amministrazione procedente attestante la falsità documentale o il mendacio.



Si chiede inoltre ordinarsi alla resistente amministrazione la comunicazione delle generalità degli altri candidati concorrenti, previa rimessione in termini per errore scusabile, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. amm. attesa la allegata istanza di accesso al fine di consentire l'estrazione dei dati anagrafici e l'indirizzo di residenza di almeno uno dei possibili controinteressati al fine di poter correttamente integrare il contraddittorio;

ISTANZA DI SOSPENSIVA ex art 55 C.P.A

Ricorrono giusti e fondati motivi, in fatto ed in diritto, perché possa essere accolta, con ordinanza resa in Camera di Consiglio, la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e l'adozione delle misure cautelari più idonee a tutelare interinalmente le ragioni della ricorrente atteso che la condotta dell'amministrazione ha determinato, nei confronti del ricorrente, un grave danno, non solo derivante dalla perdita del posto di lavoro, ma anche dalla perdita di chances di stipulare altri contratti, dato il depennamento dalla graduatoria di istituto per tutti i profili con la conseguenza che egli non potrà essere in alcun caso destinatario di altre proposte di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 e dovrà attendere la prossima procedura di inserimento nelle graduatorie di istituto per l'a.s. 2021/2022

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le T.A.R. adito, in accoglimento del ricorso, così. provvedere:

- 1) in via preliminare, sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, nel merito, annullare gli atti impugnati in uno a tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, compresi pareri, atti istruttori, proposte ed atti di controllo che possano avere determinato la decadenza e per l'effetto ordinare il reinserimento nella graduatoria di III^ Fascia profilo Collaboratore Scolastico (CS, CO) in cui era inserito col punteggio prima vantato;
 - 2) condannare il M.I.U.R, in persona del legale p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa.
- Sin d'ora, si formula espressa riserva di domanda per ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza e per l'effetto dei provvedimenti impugnati.

si allega la seguente documentazione: **1)** decreti di depennamento; **2)** comunicazione di avvio del procedimento **3)** certificati e verbali dell'istituto paritario "Centro studi Sannitico" **4)** sentenze Tar Napoli e Consiglio di Stato. **5)** Circolari USR Veneto **6)** decreto di parità

Avv Gianluca Corriere
Avv Giuseppe Tescione

- 3.** L'amministrazione si costituiva replicando alle censure proposte e chiedendo la reiezione del ricorso;
- 4.** il T.A.R. originariamente adito, con Sentenza n. 1152/2021, pubblicata il 30.09.21 e comunicata in pari data all'odierno istante, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario

Avverso i provvedimenti impugnati, ricorre in riassunzione il Dr. Zevi Mario, rappresentato e difeso come in epigrafe, chiedendone la nullità, e/o l'annullamento e/o la disapplicazione per i seguenti

MOTIVI



a. Del mancato riconoscimento della parità scolastica in favore del “Centro Studi Sannitico”

Alla base del provvedimento di esclusione del ricorrente dalle graduatorie di istituto vi sarebbe il mancato riconoscimento in favore del “Centro Studi Sannitico” della parità scolastica per l’a.s. 2012/13.

Orbene tale circostanza appare smentita dai fatti.

L’istituto “Centro Studi Sannitico” è stato riconosciuto paritario retroattivamente dall’a.s. 2012/13 con decreto prot. AOODRCA 360 dell’11 gennaio 2016 in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 del 16.11.15 che, in accoglimento dell’appello proposto avverso la sentenza di rigetto del Tar Campania ed in riforma della stessa, ha annullato i decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012 di diniego della parità.

Inoltre con sentenza 3676/19 pubblicata il 04/07/19 il Tar Napoli ha dichiarato cessata la materia del contendere proprio in ragione dell’avvenuto riconoscimento dello status di parità ai sensi del provvedimento n. 360 del 11/01/2016 con decorrenza a far data dall’anno scolastico 2012/2013. In quest’ultima pronuncia, in particolare, si legge:

“In corso di causa, a seguito di pronunce giudiziali intervenute su altro contenzioso tra le medesime parti sempre in tema di riconoscimento della parità scolastica (cfr. TAR Napoli, sez. IV, n.3861/2014; Cons. Stato n.5211/2015), l’Ufficio Scolastico Regionale, con provvedimento n.360 del 11/01/2016, ha riconosciuto la parità scolastica all’istituto ricorrente con decorrenza a far data dall’anno scolastico 2012/2013. La portata dispositiva del provvedimento testé menzionato, involgendo anche gli anni successivi all’anno scolastico 2012/2013, ha, perciò, determinato il conseguimento, in via stragiudiziale, dell’utilità sostanziale perseguita dal ricorrente con il presente gravame (conseguimento dello status di scuola paritaria) e conseguentemente, sul piano processuale, la cessazione della materia del contendere. È noto, infatti, che il discrimen tra sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e cessazione della materia del contendere è individuato dai giudici amministrativi nel carattere non satisfattivo o satisfattivo dei provvedimenti successivamente adottati dall’Amministrazione in relazione alla fattispecie in esame (cfr. TAR Napoli, sez. VII, 7 settembre 2015, n.4368. “nel processo amministrativo le due figure della sopravvenuta carenza di interesse, prevista dall’art. 35 comma 1, lett. c), c.p.a., e della cessazione della materia del contendere, pur determinando entrambe l’improcedibilità del ricorso, si differenziano nettamente per la diversa soddisfazione dell’interesse leso, atteso che la sopravvenuta carenza di interesse opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra P.A. e l’amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato; inoltre, proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte”

Alla attribuzione della parità scolastica deve necessariamente corrispondere, con la medesima decorrenza temporale, il valore legale del titolo abilitativo. Infatti ai sensi del dettato di cui al co 2 dell’art unico L 62/00 (“Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.”) la natura paritaria di un istituto scolastico è fatta consistere dal legislatore proprio nella esclusiva idoneità dello stesso a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Ne segue che i due aspetti - parità scolastica e



valore legale dei titoli - non possono essere scissi come erroneamente supposto dall'amministrazione che, pur riconoscendo e dando atto della incontrovertita retroattività del decreto di riconoscimento della parità scolastica, nondimeno esclude, senza darne argomentata e convinta (e quindi convincente) spiegazione, la idoneità dello stesso a conferire, con la stessa decorrenza temporale, valore legale ai titoli rilasciati (l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post;) Proprio in relazione a tale ultima osservazione va evidenziato che la retroattività del riconoscimento della parità, in uno alla retroattività degli effetti caducatori della sentenza di annullamento del precedente diniego, implicano la validità legale dei titoli di studio conseguiti dagli studenti alla stregua di titoli validamente rilasciati da una scuola paritaria e come tali aventi valore legale. Altrimenti opinando si giungerebbe al risultato paradossale ed insieme contraddittorio di dover considerare l'istituto scolastico in questione come paritario a taluni effetti e non paritario ad altri, in spregio al dettato di cui al co 2 dell'art unico L 62/00

Alla luce delle evidenze documentali testé elencate e allegate, appare *ictu oculi* che i provvedimenti di depennamento e di risoluzione contrattuale sono privi di ogni fondamento logico oltre che giuridico.

L'amministrazione è pervenuta alla decisione oggetto di impugnazione senza aver prima accertato in concreto le condizioni di esercizio del potere di autotutela e senza aver prima valutato le altre soluzioni praticabili ma limitandosi a dar seguito ad una circolare dell'Ufficio gerarchicamente superiore in assenza di adeguata e specifica istruttoria.

Il depennamento non appare adottato all'esito di un procedimento valutativo coerente e compiutamente argomentato ma è piuttosto l'effetto di un automatismo di giudizio che, in assenza di qualsiasi valutazione sul fatto concreto si cristallizza in un provvedimento che, sotto tale riguardo, è inevitabilmente inficiato da una erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto. Un simile automatismo appare in conclusione contrario alla stessa *ratio* sottesa all'istruttoria procedimentale e alla partecipazione dell'interessato al procedimento in specie se tale partecipazione dev'essere assicurata in funzione difensiva e di garanzia del contraddittorio e non un incombente meramente rituale ed estrinseco. Ciò che peraltro appare confermato dall'anteriorità del decreto di depennamento (01.04.20) rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento (22.04.20).

Il gravato decreto è inoltre affetto da evidente contraddittorietà ed illogicità rispetto al decreto dell'USR Campania n. 360 del 11/01/2016 di riconoscimento della parità scolastica in favore del "Centro Studi Sannitici". Da un lato si riconosce espressamente all'istituto paritario in oggetto la parità scolastica a far tempo dall'a.s. 2012/13 tanto da determinare l'improcedibilità per cessata materia del contendere del ricorso promosso dal medesimo istituto ed inteso a contestare l'iniziale diniego e dall'altro si esclude, senza attendere ad un adeguato impegno motivazionale che tenga conto altresì del precedente



giurisdizionale di segno opposto, che il medesimo istituto fosse abilitato allo svolgimento di esami di qualifica triennale per il medesimo anno scolastico.

*

b. Della violazione del DM 640 del 30/06.2017 art. 8.4

L'art 8.2 lett d) DM 640/17 prevede:

“8.2 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false”

L'art 8.4 sulla stessa linea prevede altresì che

“Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,n.445”.

La circolare dell'USR Veneto n 56 del 09.01.19 indirizzata ai Dirigenti Scolastici nel recare le linee operative in caso di esito negativo dei controlli sui titoli stabilisce:

“Nel caso di titolo di studio (di cui si sia accertato la falsità o l'effettivo mancato conseguimento ovvero il conseguimento in assenza del riconoscimento della parità scolastica) utilizzato al fine dell'inserimento in graduatoria con richiesta di attribuzione del corrispondente punteggio, che abbia pertanto consentito l'inserimento in graduatoria e al collocamento in posizione utile per il conferimento dell'incarico, altrimenti con conseguibile), la scuola procedente dovrà:

- a) disporre, con proprio provvedimento, la decadenza del candidato dalla graduatoria di III^ fascia, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.M. n. 640/2017;*
- b) con successivo provvedimento, preso atto dell'intervenuta decadenza dalla graduatoria e del correlato avvenuto annullamento della procedura di reclutamento che ha dato luogo al conferimento dell'incarico a tempo determinato, risolvere il contratto di lavoro già stipulato, in applicazione dell'apposita clausola contrattuale apposta nel contratto individuale di rapporto di lavoro a tempo determinato sottoscritto per l'anno scolastico 2018/2019;*
- c) provvedere a dichiarare non valido ai fini giuridici l'eventuale servizio già prestato dall'aspirante, cioè come prestato in termini di mero fatto e non di diritto, posto che a tale servizio non può essere attribuito alcun punteggio, come previsto dall'art. 7, comma 7, del D.M. n. 640/2017;*
- d) trasmettere il provvedimento di decadenza dalla graduatoria a tutte le altre Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di III^ fascia il soggetto risulti inserito, al fine di consentire alle stesse l'adozione dei conseguenziali analoghi provvedimenti.”*

Dall'ordito normativo all'ingrosso richiamato si evince che la decadenza è disposta in esito all'accertamento ad opera del dirigente della scuola che conferisce la prima supplenza della mendacità delle autodichiarazioni o della falsità delle certificazioni o comunque della documentazione prodotte.

Orbene nel caso di specie nessuna falsità documentale può porsi a fondamento del gravato provvedimento di decadenza. Non può infatti in alcun caso affermarsi che sia stata regolarmente accertata, secondo le modalità consentanee alla natura di atto pubblico della documentazione prodotta (certificato di qualifica, verbali di scrutinio, verbale delle prove d'esame), l'asserita falsità documentale posta a fondamento del decreto di decadenza.

Invero il ricorrente allegando alla domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto il titolo di qualifica conseguito presso l'istituto paritario in esame ha agito con la ragionevole e legittima consapevolezza,



fondata su un decreto emesso dalla stessa amministrazione scolastica, oggi resistente, e su plurime sentenze della Giustizia Amministrativa, di vantare un titolo rilasciato da un istituto scolastico riconosciuto paritario sin dal 2012. Tale ultima circostanza esclude in radice la configurabilità delle fattispecie cui il DM 640/17 all'art 8 co 4 ricollega la sanzione massima della estromissione ossia il mendacio e la falsità documentale poste a fondamento del provvedimento impugnato (*“Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445*) ostandovi l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo.

Non sembra, infatti, potersi revocare in dubbio la circostanza che la dichiarazione, per potersi definire non corrispondente a verità, quale manifestazione di un deliberato travisamento della verità, deve essere dolosamente mendace, non certamente solo erronea o resa in buona fede sulla base di una interpretazione non dolosamente errata della normativa. L'accertamento della falsità di un documento (in questo caso ideologica, ossia attinente al contenuto presuppone infatti una preventiva delibazione dell'autorità giudiziaria, la quale sola, infatti, può statuire sul punto. Non sempre e non necessariamente la dichiarazione *non veritiera* integra gli estremi di una dichiarazione *falsa*: il reato di falso presuppone, oltre alla materialità della condotta, anche un *quid pluris* rappresentato dal dolo, elemento soggettivo proprio con particolare riferimento ai delitti contro la fede pubblica, a meno che non si voglia aderire ad una concezione quasi oggettiva (*il dolo è in re ipsa*). Nel caso di specie non emerge alcuna prova della consapevolezza del comportamento antisociale del fatto (sostanzialmente l'autore della dichiarazione mendace deve avere rappresentarsi e volere due elementi: l'immutazione del vero e il pregiudizio altrui). Va ricordato che il consolidato insegnamento della Corte di legittimità (Cass. Pen., sez. V, 10 dicembre 1999, n. 1963; Cass. Pen., sez. II, 23 febbraio 1990, n. 2593) esclude il dolo del delitto di falso tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo.

Per quanto sopra ne discende che il certificato di qualifica e l'intera documentazione a corredo rivestono una fede privilegiata che avrebbe dovuto essere confutata mediante querela di falso, cosa che non è avvenuta. In altri termini il Giudicante non può trascurare, ai fini del decidere, il dovere di diligenza dell'amministrazione - che avesse voluto disconoscere il valore del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria - di procedere previamente in giudizio affinché ne fosse acclarata la falsità ed elisa la pubblica fede.

Non essendo avvenuto tutto questo, il valore fidefacente del certificato prodotto non può essere messo in discussione sic et simpliciter, di conseguenza, il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte



in cui omette di considerarlo, pur potendone valutare i contenuti e la portata a fronte di risultanze “contrarie” non dotate del medesimo valore (ex multis **Tar Campania sent 7386/18**).

Conclusivamente deve ritenersi che la buona fede e il legittimo affidamento nella validità del titolo, suscitato dall'inequivoco tenore del decreto di parità e dagli arresti pretori di annullamento (Cons St sentenza n. 5211/2015) e di cessata materia del contendere (Tar Napoli sentenza 3676/19; Cons. St 1094/16), vietino - anche nella denegata ipotesi di ritenuta invalidità del titolo - che possa fondatamente ravvisarsi in capo al ricorrente, con il rigore accertativo ed interpretativo imposto dalla natura sanzionatoria e massimamente afflittiva del provvedimento di depennamento e dal carattere tassativo delle cause di decadenza, l'elemento soggettivo del dolo (o della colpa) richiesto dalla fattispecie espulsiva di cui all'art 8.4 DM 640/17. La configurabilità della fattispecie sostanziale presupposta dalla suddetta sanzione risolutoria prevista dal DM 640/17 è esclusa in concreto per difetto dell'elemento soggettivo della condotta sanzionata.

Insomma la conclusione cui è pervenuta l'amministrazione con l'impugnato decreto è contraddetta dalla evidenza dei fatti, illogica e immotivatamente lesiva degli affidamenti ragionevolmente e legittimamente suscitati da un provvedimento della stessa amministrazione resistente e tardivamente disconosciuto in modo indiretto.

Non si può ritenere legittimo il tacito disconoscimento del certificato di qualifica rilasciato dalla Scuola paritaria. Il certificato di qualifica rilasciato dalla Scuola Paritaria, firmato dall'amministratore unico attestante il conseguimento del diploma - così come i verbali di scrutinio e il registro degli esami - è atto pubblico avverso cui allo stato non risulta proposta querela di falso. Tale circostanza non è stata in alcun modo valorizzata dal dirigente scolastico che nell'impugnato provvedimento di depennamento e di risoluzione non prende neppure in considerazione il certificato in oggetto. L'esistenza di detto certificato ed il suo valore di atto pubblico (e quindi fidefacente) non può essere obliterata sulla base delle argomentazioni spese, in quanto al certificato presentato dal ricorrente va riconosciuta la natura di atto pubblico proveniente da un pubblico ufficiale, nella persona del dirigente – amministratore.

La nozione di pubblico ufficiale è rinvenibile nell'art. 357 del codice penale:

“sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.

Non è pertanto revocabile in dubbio che dirigente scolastico sia un pubblico ufficiale dotato anche di poteri certificativi e sotto questo aspetto non può esservi differenza tra il dirigente di una scuola paritaria e il dirigente di una scuola pubblica, stante la parificazione



tra scuole pubbliche e scuola paritarie prevista dalla normativa vigente. Infatti, il comma 1 dell'art. 1 della l. 10 marzo 2000 n. 62, stabilisce

“il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.” In base al comma 2, *“si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6”*.

Ed infatti la Suprema Corte, in varie occasioni, anche sotto la vigenza della legge 86/1942 sulle scuole paritarie (poi sostituita dalla vigente l. 62/2000) ha ribadito che *“il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86”* (Cass. Pen., sez. V, 22 luglio 2015, n. 38466), e i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta rivestono parimenti natura di atto pubblico (Cass. Pen, sez. V, 23 febbraio 2006 n. 9793) così come i suoi insegnanti (Cass. Pen., sez. V, 13 gennaio 1999 n. 3004).

Sull'abbrivio delle suesposte argomentazioni, al certificato rilasciato dalla scuola paritaria a firma del suo legale rapp.te, datato, formato e recante apposito numero di protocollo, va riconosciuta natura di atto pubblico ed esso, come tale, fa piena prova, fino a querela di falso (2699 e 2700 c.c) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Neppure si può ignorare la circostanza che l'Amministrazione non ha effettuato alcuna istruttoria né ha fornito prove in ordine alla possibile falsità del certificato, né ha contestato la qualifica dell'amministratore dell'Istituto Paritario.

Per quanto sopra ne discende che il certificato di qualifica e l'intera documentazione a corredo rivestono una fede privilegiata che avrebbe dovuto essere confutata mediante querela di falso, cosa che non è avvenuta. In altri termini il Giudicante non può trascurare, ai fini del decidere, il dovere di diligenza dell'amministrazione - che avesse voluto disconoscere il valore del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria - di



procedere previamente in giudizio affinché ne fosse acclarata la falsità ed elisa la pubblica fede.

Non essendo avvenuto tutto questo, il valore fidefacente del certificato prodotto non può essere messo in discussione sic et simpliciter, di conseguenza, il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui omette di considerarlo, pur potendone valutare i contenuti e la portata a fronte di risultanze “contrarie” non dotate del medesimo valore (ex multis **Tar Campania sent 7386/18**).

Né il decreto di depennamento né quello di risoluzione rendono conto del motivo per cui si è obliterato il valore ufficiale di un certificato senza alcuna istruttoria, valorizzando in modo assorbente, alla stregua di un meccanico automatismo procedurale, la mera ricorrenza di un presupposto indicato in una circolare che però, nessuno può escluderlo in assenza di un accertamento giudiziale, avrebbe potuto avere anche altre spiegazioni e conseguenze non o meno pregiudizievoli.

In sede di presentazione della domanda d’inserimento, il ricorrente non si è reso responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace, avendo correttamente riportato i dati contenuti nel certificato di qualifica professionale, conseguita presso l’Istituto Paritario. Il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati, peraltro mai annullati o revocati. La situazione in cui è venuto incolpevolmente a trovare, il ricorrente, non rientra tra le tassative ipotesi d’esclusione dei candidati dalle graduatorie che, per l’effetto particolarmente grave del depennamento, non possono essere oggetto di interpretazione estensiva.

La condotta ministeriale ha determinato, nei confronti del ricorrente, un grave danno, non solo derivante dalla perdita del posto di lavoro, ma anche dalla perdita di chance di stipulare altri contratti, dato il depennamento dalla graduatoria di istituto per tutti i profili. La espressa previsione della retroattività degli effetti del decreto di parità, ribadita anche nelle pronunce succitate, vale a sanare retroattivamente l’asserita invalidità del titolo di qualifica.

La decorrenza pluriennale del corso di formazione non inficia la validità del titolo di qualifica esibito né logicamente osta al suo riconoscimento atteso che l’istante ha conseguito la suddetta qualifica in qualità di “privatista” ed in ogni caso il riconoscimento



ex tunc della parità scolastica ottenuta con provvedimento 360/16 dell'USR Campania ed il connesso annullamento giudiziale dei precedenti decreti di diniego (n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012) ad opera della citata pronuncia del supremo Consesso della Giustizia amministrativa rendono del tutto ingiustificata anche sul piano logico la risoluzione del contratto e prima ancora il provvedimento di depennamento.

I rilievi sopra riportati evidenziano le macroscopiche carenze istruttorie del procedimento di annullamento in autotutela della nomina e del decreto di risoluzione e di depennamento

*

c. Violazione dell'art 71 del DPR. 445/00 e L.241/90 artt 8 e 21 nonies co 1

Ai sensi dei citati articoli 71 e 72, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Nel dettaglio l'art 71 cit stabilisce:

“1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R) 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi”

Nel caso in esame, non è stato rispettato il termine per l'esercizio dei poteri di controllo da parte del dirigente scolastico che ha proceduto alla nomina.

Invero, nel caso di specie non risulta osservata la procedura: ma mai nessuna preventiva comunicazione di avvio del procedimento di depennamento integrata degli elementi contenutistici di cui all'art 8 L.241/90 è stata notificata al ricorrente, contravvenendo alle



più elementari norme sul contraddittorio. A tal riguardo, integra la violazione degli artt. 7 e 8 della L. nr. 241/90, il tardivo invio di comunicazione di avvio del procedimento che addirittura reca una data anteriore al provvedimento di decadenza.

Nel caso di specie, si è verificata tale ipotesi, privando il ricorrente della possibilità di dedurre ed esibire elementi utili ad una più completa prospettazione della fattispecie contestata anche perché non era indicato l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; nè la data entro la quale, secondo i termini previsti dall' articolo 2 , commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione né tantomeno l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Ulteriore motivo di illegittimità e nullità di entrambi i decreti impugnati è dato dalla circostanza che il Dirigente Scolastico ha dato ad essi IMMEDIATO CARATTERE DI DEFINITIVITA' retrodatando addirittura la decorrenza degli effetti caducatori ad un momento anteriore alla notifica mentre avrebbe dovuto concedere i termini di legge per proporre il reclamo al decreto di rettifica.

Il D.M. nr. 640/2017, all'art. 9, prevede infatti che avverso i provvedimenti di esclusione, nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al Dirigente dell'istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento. Lo stesso articolo, al punto 2, prevede tutta la procedura da seguire in caso di accertamenti dei punteggi ai fini delle graduatorie, prevedendo esplicitamente i termini per proporre il reclamo (10 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria). Pertanto, il decreto di risoluzione del rapporto di lavoro, fonda sul decreto di rettifica che non era ancora diventato definitivo.

Ancora, si riscontra una totale nullità del decreto di scioglimento del rapporto di lavoro (doc. 2) per assoluta ed insanabile carenza di motivazione, in violazione della disposizione di cui all'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, secondo cui:

“Ogni provvedimento amministrativo ...deve essere motivato...La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria”.

Tale mancanza è provata per *tabulas*. Nel detto decreto impugnato è solamente riportato l'art.7 comma 7.7 del D.M. nr. 640 del 30/08/2017.

A questa difesa non è chiaro a quale caso, previsto nel detto articolo, ci si possa riferire, con impossibilità da parte del ricorrente di poter controdedurre in legittimo



contraddittorio, in quanto non è dato sapere le motivazioni ed i casi particolari posti alla base del provvedimento di rettifica di punteggio nella graduatoria.

Anche alla luce dell'articolo richiamato dallo stesso Istituto resistente, si può evincere la totale inosservanza della procedura da seguire, non avendo l'Istituto stesso rispettato la concessione dei termini di cui al successivo articolo 9 del medesimo D.M

Ai sensi dei citati articoli 71 e 72, le amministrazioni procedenti sono tenute inoltre ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

L'I.S. resistente non ha effettuato alcun controllo presso la scuola paritaria né l'ha in alcun modo contattata per le opportune verifiche circa la effettività della prestazione lavorativa pregressa dichiarata in domanda. Il dirigente scolastico nel decreto di rettifica dichiara nel preambolo di aver eseguito i controlli richiesti dal DM 640 ma non specifica in cosa tale attività di controllo sia consistita. Il medesimo, nella qualità di "funzionario competente a ricevere la documentazione", avrebbe non solo dovuto dare notizia all'interessato della irregolarità o incompletezza della domanda, peraltro solo tardivamente rilevata, con ciò che ne segue sul piano della lesione dell'affidamento e della perdita di alternative occasioni contrattuali, ma avrebbe dovuto consentirne la regolarizzazione od il completamento ciò che non è avvenuto come emerge dalla evidenza documentale.

*

d. ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE DI 3^a FASCIA PER IL PROFILO DI PER IL PROFILO DI CUOCO (CO) E DI CONTESTUALE RETTIFICA PER COLLABORATORE SCOLASTICO (CS)

Il decreto di depennamento recita

"....come da comunicazione dell'UAT di Benevento il Centro Studi Sannitico di Durazzano per l'anno scolastico 2012/2013 non era stato autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale. Allo stato, pertanto, il predetto titolo di studio non è validamente conseguito....."

Tale decreto veniva poi annullato da altro decreto di depennamento, identico nel contenuto al precedente salvo per l'inserimento nella parte dispositiva della espressa previsione del termine iniziale di decorrenza degli effetti caducatori (*"le disposizioni del presente decreto producono effetti a far data dal 01.05.2020"*).

Alla base del provvedimento di esclusione del ricorrente dalle graduatorie di istituto per il



profilo “CO” e “CS” vi sarebbe, secondo quanto si arguisce dalla laconica premessa del decreto di depennamento, il mancato riconoscimento in favore del “Centro Studi Sannitico” della parità scolastica per l’a.s. 2012/13. Orbene tale circostanza appare smentita dai fatti.

Giova sin da subito avvertire al riguardo che su fattispecie identica si è pronunciato da ultimo il Consiglio di Stato che con due Ordinanze Cautelari (Ordd n 6767/20 e n 6768/20), in riforma degli arresti del TAR Venezia, ha annullato i decreti di depennamento e disposto il reinserimento in graduatoria degli aspiranti collaboratori scolastici, appellanti che avevano impugnato gli atti dirigenziali in uno alla circolare dell’USR Veneto. In senso favorevole alle pretese attoree, si sono pronunciati altresì il Trib di Prato sez lavoro con ordinanza n. 1352 del 29 agosto 2020, il Trib di Ivrea con ord 2688/20 del 24/07/20, il Trib di Pordenone e di Cuneo.

d1. Dell’efficacia retroattiva del decreto di parità prot. AOODRCA 360 dell’11 gennaio 2016 in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 del 16.11.15; violazione art. 2.3 del DM 83/2008

Alla base del provvedimento di esclusione del ricorrente dalle graduatorie di istituto vi sarebbe pertanto il mancato riconoscimento in favore del “Centro Studi Sannitico” della parità scolastica per l’a.s. 2012/13. Orbene tale circostanza appare smentita dai fatti.

Giova sin da subito avvertire al riguardo che su **fattispecie identica** si è pronunciato da ultimo il Consiglio di Stato che, con due Ordinanze Cautelari (Ordd n 6767/20 e n 6768/20), in riforma degli arresti del TAR Venezia, ha annullato in parte qua la circolare USR Veneto richiamata nel decreto di decadenza i decreti di depennamento e disposto il reinserimento in graduatoria degli aspiranti collaboratori scolastici, appellanti.

L’art. 2.3 del DM 83/2008 prevede che il *“riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola”*. Non è contestato che il ricorrente sia in possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto paritario. Pertanto al titolo di studio del ricorrente deve ascriversi il



medesimo valore legale dei titoli di studio rilasciati da una scuola pubblica.

L'Istituto "Centro Studi Sannitico" è stato riconosciuto paritario retroattivamente dall'a.s. 2012/13 con un provvedimento del competente Ufficio Scolastico della Campania (USR Campania), decreto prot. AOODRCA 360 dell'11 gennaio 2016, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 del 16.11.15.

La società ricorrente Centro Studi Sannitici s.r.l., quale gestore dell'Istituto sito in Durazzano, ha chiesto al Ministero il riconoscimento dello status di scuola paritaria, per l'anno scolastico 2012/2013, per l'Istituto Tecnico Settore Economico ed all'Istituto professionale – Settore servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera.

La domanda è stata respinta, sulla base della (identica) motivazione, relativa agli esiti sfavorevoli della visita ispettiva e in virtù della plurima carenza documentale.

Avverso l'esito denegatorio, la scuola propose ricorso innanzi al TAR Napoli lamentando il mancato preavviso di diniego; che l'ispettore non avesse effettuato un secondo accesso al fine di verificare la regolarizzazione degli addebiti e infine rilevando di aver comunque proceduto alla integrazione documentale mediante la spedizione postale, pervenuta all'addetto al recapito solo in data 19 giugno 2012.

Il Tar Napoli con sentenza n. 3861/2014 rigettava il ricorso respingendo entrambi i motivi della ricorrente istituzione scolastica e, precisamente, statuendo, in riferimento alla censura del mancato preavviso di diniego, che *"risulta(va) in atti l'interlocuzione procedimentale, tenuto conto dell'invito all'integrazione documentale fatto dall'Amministrazione il 1° giugno 2012 (nota n. 4285/U), equivalente al preavviso di diniego poiché recante l'indicazione delle carenze ostative all'esito favorevole delle istanze, e della successiva trasmissione di documenti integrativi che la scuola assumeva di aver eseguito per via postale"*; quanto alla mancata valutazione dei documenti integrativi da parte dell'Amministrazione *"poiché questa ne aveva richiesto la trasmissione brevi manu, in vista della scadenza a breve del termine di conclusione del procedimento (30 giugno 2012), mentre la ricorrente li aveva fatti pervenire per posta soltanto il 19 giugno, data invero antecedente a quella, il 17 luglio 2012, di emanazione dei provvedimenti impugnati (comunque validi anche se fuori termine)"*

Avverso tale ultimo arresto infatti, la scuola i Durazzano interponeva appello censurando la sentenza sotto molteplici profili impugnatori. Nell'appello si censurava la sentenza:

- per non avere riconosciuto l'evidente vizio di difetto d'istruttoria dei provvedimenti



impugnati, in quanto privi di ogni riferimento alla documentazione integrativa inviata dal ricorrente il 15 giugno 2012, con raccomandata A.R., ricevuta dall'Amministrazione il 19 giugno successivo (come documentato in atti) prima, perciò, del termine di conclusione del procedimento (30 giugno 2012) e della data di adozione dei provvedimenti (17 luglio 2012);

- per non avere in alcun modo motivato il rigetto delle doglianze sollevate riguardo alla visita ispettiva del 12 giugno 2012, condotta in assenza di contraddittorio, non essendo presente alcun rappresentante o delegato della società, volta ad un primo accesso e non alla verifica permanente dei requisiti, nulla impedendo un secondo accesso per il confronto con un rappresentante della società entro il termine di conclusione del procedimento, peraltro in concreto ritardato, non essendo state rilevate, inoltre, specifiche e oggettive violazioni di norme tecniche né descritto lo stato dei luoghi e venendo indebitamente attribuito il riconoscimento dell'inidoneità delle strutture al padre del rappresentante legale della società, non titolato ad impegnarla e unico presente che aveva soltanto indicato l'assenza al momento di persona valida per interloquire con l'ispettore.

In accoglimento di entrambi i motivi dell'appello proposto, il Consiglio di Stato annullava i decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012 di diniego della parità.

Si legge nella sentenza del massimo organo della giustizia amministrativa:

L'appello deve essere accolto essendo fondata la censura di difetto di istruttoria riguardo a entrambi i motivi alla base dei provvedimenti impugnati, relativi ai risultati della visita ispettiva del 12 giugno 2012 e al mancato riscontro della richiesta di documentazione integrativa di cui alla nota n. 4285/U del 1° giugno precedente.

3.1. Per il primo aspetto nei provvedimenti si indica che i locali della scuola, individuabili solo grazie all'esposizione di uno striscione, erano "inaccessibili" al momento della visita ispettiva e che non era stato possibile interloquire con la rappresentante legale della società gestrice dell'Istituto; ciò che emerge dalla relazione ispettiva in cui si riferisce che l'incaricato non aveva potuto accedere ai locali, a causa di lavori di adeguamento in corso, né aveva avuto la possibilità di ottenere risposte a domande, essendo stato ricevuto dal padre della rappresentante legale del soggetto gestore del "Centro Studi Sannitici" non al corrente della situazione, che aveva soltanto rappresentato l'obiettiva impossibilità dell'accesso e richiesto una seconda visita ispettiva a distanza di almeno dieci giorni.

Il Collegio, ciò richiamato, rileva che la visita non aveva permesso di eseguire alcun concreto riscontro sull'idoneità dei requisiti strutturali dei locali richiesti per il riconoscimento della parità, dovendosi intendere tra gli scopi della visita in loco anzitutto la verifica "della



disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti” incluse le norme “in materia di igiene e sicurezza” (art. 1, comma 4, lett. b), della legge 10 marzo 2000, n. 62; art. 1, comma 7, lett. c), del decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267) e che, di conseguenza, sarebbe stato necessario completare l'istruttoria per acquisire tali dati con una nuova visita, possibile anche dopo dieci giorni poiché in termini rispetto alla data di conclusione del procedimento, stabilita entro il 30 giugno dal d.m. sopra citato (art. 2, comma 1) e comunque non osservata dall'Amministrazione.

La sola constatazione dell'inaccessibilità dei locali, senza alcuna ulteriore verifica atta ad accertare puntualmente la loro eventuale inidoneità, non è perciò motivo adeguato per il diniego del riconoscimento.

3.2. Sulla questione della mancata acquisizione della documentazione integrativa il Collegio condivide, anzitutto, la valutazione del ricorrente per cui la richiesta di consegna brevi manu non preclude l'invio dei documenti con altra modalità, non essendo ciò previsto da alcuna norma ed essendo essenziale, nel caso di specie, non lo strumento ma lo scopo della consegna, cioè la sua esecuzione in tempi brevi, completa e con ricezione certificata, ciò che è normalmente assicurato dalla trasmissione postale con raccomandata con avviso di ricevimento, se spedita tempestivamente, che il ricorrente afferma di avere utilizzato.

A questo riguardo si rileva che, pur non risultando l'acquisizione della documentazione da parte dell'Amministrazione all'esito delle istruttorie in primo grado, non di meno essa compare tra i documenti depositati dal ricorrente dinanzi al T.a.r. in data 13 dicembre 2012 (doc. n. 4), dove sono allegati anche la ricevuta della raccomandata n.

13641077845-0 spedita il 15 giugno 2012 e il relativo avviso di ricevimento da parte dell'Amministrazione il 19 giugno successivo.

Ritenuta l'obiettivo risultanza della disponibilità da parte dell'Amministrazione di un avviso di ricevimento di atti spediti dal ricorrente nei termini del procedimento in corso nei suoi confronti, considerato che la difficoltà di smistamento tra gli uffici dei plichi che pervengano non è ragione sufficiente per giustificare l'adozione di provvedimenti di diniego, trattandosi eventualmente di inefficienza organizzativa non addebitabile al ricorrente, e che, infine, i provvedimenti impugnati non sono stati emanati a breve, entro il 30 giugno 2012, ma il 17 luglio successivo, si deve affermare che l'Amministrazione, nel quadro della reciproca, leale cooperazione con i privati ed avendo anche utilizzato tempi più lunghi, avrebbe dovuto attivarsi per il reperimento della documentazione ovvero sollecitare il ricorrente ad adempiere assegnandogli un nuovo pur breve termine.

Il censurato difetto d'istruttoria sussiste perciò anche per questo profilo.

4. Per le ragioni che precedono l'appello è fondato e deve quindi essere accolto

Per regola classica del processo amministrativo, il provvedimento illegittimo è definitivamente travolto dalla sentenza di annullamento, e quindi gli effetti retroagiscono alla data di emanazione dell'atto impugnato: un atto amministrativo pertanto, allorché annullato dal giudice amministrativo è considerato, come mai esistito (cosiddetta efficacia ex tunc della pronuncia) e salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, che può anche retroattivamente disporre con un atto aventi



effetti “ora per allora”. Si tratta di regola ispirata al principio di effettività della tutela, perché volta ad assicurare l'eliminazione integrale degli effetti dell'atto lesivo, riscontrato il legittimo.

Con il decreto citato l'Ufficio Scolastico Regionale ha voluto sanare l'attività svolta fino a quel momento dall'Istituto Centro Studi Sannitico decretando la retroattività del riconoscimento dello status paritario e riconoscendo, con la medesima decorrenza, la validità anche dei diplomi di qualifica.

Non pare, allo scrivente procuratore, cogliere nel segno l'asserto, ricorrente nelle pronunce di segno sfavorevole secondo cui:

“L'annullamento del diniego di parità avvenuto con sentenza del Consiglio di Stato nel 2015 (sentenza 5211/2015, (...)), per difetto di istruttoria, non comportava né poteva comportare, in positivo, il riconoscimento della stessa fin dalla presentazione della domanda, stante l'effetto caducatorio proprio delle pronunce di annullamento del Giudice Amministrativo. Va rilevato peraltro che nel corso del giudizio amministrativo non erano state pronunciate ordinanze cautelari che consentissero all'Istituto di operare in regime di parità fino all'esito del giudizio. 6. Reputa il giudicante che il superamento degli esami non potesse dar adito all'acquisizione di un diploma neppure per effetto del provvedimento emesso in data 11.1.2016 dall'USR Campania in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, con il quale si stabiliva che “l'Istituto Professionale - settore Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera - articolazioni: Enogastronomia, Servizi di sala e di vendita, denominato “Centro Studi Sannitico”.....é riconosciuto, ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000, quale scuola paritaria di II grado con decorrenza dall'a.s. 2012-2013” (doc. 13 ric.)». 7. «Invero, il riconoscimento non poteva immutare la realtà dei fatti, ovvero che l'istituto paritario negli anni precedenti aveva operato come un qualunque soggetto privato in assenza delle necessarie autorizzazioni, e in relazione ad esso l'Amministrazione non aveva potuto operare i controlli previsti dalla legge né autorizzare lo svolgimento degli esami di qualifica e l'ammissione ad essi di soggetti esterni (quale la ricorrente), situazione rispetto alla quale una sanatoria non era più possibile, fermo restando che dal provvedimento in questione non è dato evincere alcuna volontà di disporre una sanatoria ma solo di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato».”

E' bensì vero che il supremo Giudice Amministrativo non abbia in positivo accordato la parità scolastica all'istituto che ne aveva fatto richiesta, ma è altresì vero che giammai lo stesso giudice avrebbe potuto farlo senza per ciò stesso invadere la sfera delle valutazioni



riservate all'amministrazione precedente (USR Campania) che però ha concluso assegnando il suddetto status e in pari tempo, ai fini che ne occupa, ordinando l'aggiornamento dell'anagrafe degli alunni che avevano conseguito il titolo.

L'amministrazione scolastica omette quindi: *in primis* di considerare che la carenza dello status di scuola paritaria in capo al "Centro Studi Sannitico" nell'anno scolastico 2012/2013 posta alla base del provvedimento di decadenza è da attribuirsi sul piano eziologico esclusivamente ad un illegittimo provvedimento di diniego della stessa amministrazione scolastica, l'USR Campania; in secondo luogo non ha tenuto in debito conto la circostanza che il provvedimento adottato dall'USR Campania nel 2016 oltre ad accordare la parità scolastica con efficacia retroattiva sin dall'a.s. 2012/13, ha disciplinato anche la situazione degli alunni medio tempore diplomatisi presso l'istituto. In relazione a quest'ultimo aspetto, del tutto trascurato dal dirigente scolastico, il suddetto provvedimento disponeva l'aggiornamento degli esiti degli esami e dell'anagrafe degli alunni (art 3 *"È fatto obbligo alla gestione inserire ed aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell'anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni e ogni altra rilevazione di dati che l'Amministrazione decida di attivare"*.)

L'amministrazione scolastica riconoscendo retroattivamente la parità scolastica ha, quindi, posto rimedio, con una sostanziale *restitutio in integrum*, alle conseguenze di una illegittimità in cui essa stessa era incorsa avendo l'istituto paritario dimostrato in giudizio di aver prodotto e allegato tutta la documentazione necessaria all'ottenimento della richiesta parità sin dall'a.s. 2012/13.

Se l'amministrazione avesse agito legittimamente sin dal primo momento, in sede di riscontro della istanza ampliativa di riconoscimento presentata dall'istituto di Durazzano, la ricorrente non avrebbe subito il lamentato depennamento né la risoluzione ante tempus del contratto di lavoro né la forzosa rinuncia dei successivi incarichi, risultando ab origine in possesso di un titolo avente indiscutibile valore legale.

A fondamento dell'avversato decreto di depennamento la PA evoca, quindi, quella stessa carenza di status determinata da un suo precedente, illegittimo provvedimento di diniego, annullato dal Consiglio di Stato svariati anni prima.

Vero è che il suddetto diniego, e la conseguente circostanza che il Centro Studi non fosse



un istituto paritario nell'a.s. 2012/13 e pertanto non abilitato allo svolgimento degli esami in sede, non avrebbero dovuto assumere rilevanza alcuna sul piano giuridico - e comunque non tale da assurgere a elemento concludente e dirimente - in sede di adozione del provvedimento. Consta, invece, che proprio tale circostanza, meramente fattuale, sia stata valorizzata in misura assorbente dal dirigente scolastico ai fini del gravato decreto di decadenza.

In senso opposto, e, a parere di questa difesa, ingiustificatamente, alcun effettivo rilievo il medesimo dirigente mostra di attribuire, nella sua valutazione, al contenuto dispositivo del provvedimento abilitativo adottato all'esito del giudizio di annullamento del diniego né tampoco alla circostanza che il medesimo diniego, essendo stato annullato con efficacia retroattiva, fosse da ritenersi invalido ed inefficace sin dall'origine e quindi irrilevante dal punto di vista giuridico (vale a dire, *tamquam non esset*). Più verosimilmente la carenza dello status di scuola paritaria, in quanto originata da un provvedimento poi caducato, avrebbe dovuto essere apprezzata in termini di mera circostanza di fatto, inidonea come tale a rilevare sul piano giuridico quale premessa su cui incardinare la statuizione provvedimentale oggetto del presente gravame caducatorio.

Tale errore appare, a tutta evidenza, riconducibile, nella sua genesi, a una lettura monca, parzialmente sbilanciata e sicuramente non complessiva delle risultanze documentali. Più nel dettaglio il provvedimento di depennamento risulta eccessivamente svalutativo di talune evidenze favorevoli al ricorrente e censurabile nella misura in cui enfatizza il dato del difetto dello status di parità scolastica in capo all'istituto scolastico al momento del rilascio del titolo di qualifica, circostanza quest'ultima che, per il combinato effetto della sentenza di annullamento e del decreto di riconoscimento, degrada, come evidenziato, a mero fatto.

Nella valutazione del dirigente, l'apprezzamento dell'assenza del requisito della parità è del tutto avulso dalla considerazione della portata retroattivamente caducatoria della pronuncia di annullamento del diniego e, soprattutto, dalla giusta considerazione della natura ampliativo-espansiva del provvedimento di riconoscimento *ex tunc* dello status di scuola paritaria.



Neppure traspare dalla motivazione, alcuna considerazione circa la meritevolezza di tutela degli affidamenti legittimi ingenerati in capo al ricorrente dal provvedimento abilitativo tanto più ragionevolmente coltivati in considerazione della sua espressa decorrenza retroattiva. Più precisamente, nell'impostazione motivazionale privilegiata dalla pronuncia oggetto di gravame è del tutto omessa qualsivoglia apprezzamento delle esigenze di tutela dell'affidamento, fatalmente frustrato da un "ripensamento" così tardivo della stessa amministrazione che di fatto pone nel nulla il provvedimento di riconoscimento dell'USR Campania del 2016 in violazione dello stesso giudicato formatosi sulla sentenza di accertamento della cessata materia del contendere (Sent. Cons. St n 3676/19 pubblicata il 04/07/19). Risulta, in uno alla segnalata vulnerazione dell'aspettativa dell'istante, radicalmente obliterata, altresì la necessità che venga sempre assicurata la effettività della tutela giurisdizionale. È indubbio, infatti che l'effettività di tutela verrebbe irrimediabilmente frustrata qualora si ritenesse che l'efficacia caducatoria della sentenza di annullamento non investa anche gli effetti dannosi, *medio tempore* prodottisi, dell'atto illegittimo caducato.

È bensì noto che, in generale, gli effetti del provvedimento amministrativo si producono per il futuro, salve alcune ipotesi di retroattività del provvedimento amministrativo, che sono da considerarsi eccezionali, a tale regola generale fa eccezione, tuttavia, la retroattività del provvedimento amministrativo disposta, come avvenuto nella specie, per espressa volontà della pubblica amministrazione. Tale potere, incontra un limite nella tutela dell'affidamento ingenerato e nel principio di buona fede che deve informare anche i rapporti tra pubblica amministrazione e soggetto inciso dai pubblici poteri. Esigenze di tutela, quelle sopra menzionate, che nel caso di specie, venendo in rilievo un provvedimento espansivo – ampliativo (riconoscimento della parità scolastica) e non ablativo - restrittivo, verrebbero frustrate illegittimamente nell'ipotesi opposta ossia proprio ove, in linea con la pronuncia gravata, si sostenesse l'irretroattività del decreto di riconoscimento della parità e si ritenesse, per converso, retroattiva la nota interna dell'Ufficio scolastico provinciale di Benevento che di fatto ha eliso, senza specificarne peraltro i motivi, a distanza di molti anni, gli effetti del decreto di parità dell'USR Campania, peraltro organo gerarchicamente superiore, adottata nell'anno 2016.



Questa prospettazione risulta corroborata dalla consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui la regola di irretroattività del provvedimento amministrativo opera con carattere di assoluta inderogabilità per i provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato, ma non per quelli di essa ampliativi (C. Stato, sez. VI, 11-11-2008, n. 5623).

Nel caso che ci occupa è evidente che la vulnerazione della sfera soggettiva dei terzi, tra cui si annovera anche il ricorrente in qualità di diplomato presso l'Istituto paritario in esame, discenderebbe proprio dall'applicazione della regola della irretroattività al provvedimento dell'USR Campania in spregio al suo chiaro tenore dispositivo.

In senso favorevole alla tesi difensiva milita del resto anche la circostanza che la retroattività del provvedimento amministrativo di riconoscimento dello status di scuola paritaria fosse giustificata dalla necessità avvertita dalla stessa Amministrazione procedente di adeguare la situazione di diritto ad una situazione di fatto preesistente non adeguatamente accertata in sede di istruttoria procedimentale come acclarato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5211/2015 del 16.11.15. In sede di giudizio era infatti emerso chiaramente il difetto di istruttoria in cui era incorsa l'amministrazione scolastica competente (USR Campania) al riconoscimento dello status di scuola paritaria sotto un duplice profilo. Come sopra più dettagliatamente esposto, l'organo ispettivo dell'Ufficio scolastico regionale, deputato alla verifica della sussistenza dei requisiti al cui riscontro la L. 62/00 subordina il riconoscimento della parità scolastica, si era limitato a constatare la sola inaccessibilità di alcuni locali dell'istituto richiedente e non anche la loro oggettiva inidoneità. Sulla base di tale riscontro meramente apparente l'amministrazione aveva poi denegato lo status richiesto senza completare l'istruttoria con una nuova visita ispettiva ancora possibile poiché ancora in termini rispetto alla data di conclusione del procedimento. Sotto altro profilo l'amministrazione aveva negato lo status di scuola paritaria al Centro Sannitico sulla base di una ritenuta carenza di documentazione rivelatasi in sede di giudizio infondata. Il rilievo ostativo al riconoscimento dello status, infatti, fondava sull'assunto secondo cui la consegna degli atti *brevi manu* precludesse la trasmissione tempestiva degli stessi a mezzo posta ciò che è di fatti avvenuto come è emerso dalle risultanze documentali del giudizio.



Dalla documentazione allegata risulta provato che l'istituto aveva provveduto al tempestivo espletamento di tutte le verifiche tecniche richieste all'ottenimento del reclamato status

In ultima analisi la gravata esclusione dalle graduatorie presta inoltre il fianco a molteplici censure sotto diversi profili impugnatori, in particolare, della motivazione laconica, tautologica e affatto convincente, per avere, in modo acritico, recepito in motivazione senza svolgere alcun sindacato, anche solo estrinseco, sugli accertamenti, il contenuto della circolare dell'Ufficio Scolastico di Benevento, richiamata in modo apodittico, a supporto della decisione. Non risulta svolta alcuna valutazione nemmeno in relazione alla contraddittorietà della stessa circolare rispetto al provvedimento del 2016 adottato da altro plesso, sovraordinato peraltro, della stessa amministrazione di pari grado (USR Campania) che riconosce retroattivamente la parità scolastica all'istituto scolastico in oggetto sin dall'a.s. 2012/13.

*

d2. Violazione art. 3, 7, 10, 10 bis l. 241/90 – Violazione del DM 640 del 30 agosto 2017 art. 8.4; L'art 8.2 lett d) DM 640/17 e 97 cost.) – Elusione e/o violazione del giudicato e difetto di attribuzione

L'amministrazione è pervenuta alla decisione oggetto di impugnazione senza aver prima coinvolto l'istituto nel procedimento finalizzato al disconoscimento della qualifica rilasciata dall'istituto parificato e quindi in assenza di adeguata e specifica istruttoria sui fatti.

Contravvenendo a quanto statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2015, l'USR del Veneto (nota 7.02.20) ha ritenuto che l'istituto non fosse abilitato allo svolgimento di esami di qualifica triennale per il medesimo anno scolastico 2012/2013 non risultando paritario in quegli anni scolastici.

Evidente, dunque, è la violazione od elusione del giudicato di cui alla citata sentenza n. 5211 del 2015, che ha disposto il riconoscimento a far data dall'anno scolastico 2012-2013 nonché del giudicato di cui alla sentenza Tar Napoli 3676/19 pubblicata il 04/07/19 (ma così già l'ordinanza Cons St 168/16) che ha dichiarato cessata la materia del contendere proprio sull'assunto che che l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, con



provvedimento n. 360 del 11/01/2016, aveva, medio tempore, riconosciuto la parità scolastica a far data dall'anno scolastico 2012/2013.

Si legge in quest'ultima pronuncia:

«In corso di causa, a seguito di pronunce giudiziali intervenute su altro contenzioso tra le medesime parti sempre in tema di riconoscimento della parità scolastica (cfr. TAR Napoli, sez. IV, n.3861/2014; Cons. Stato n.5211/2015), l'Ufficio Scolastico Regionale, con provvedimento n.360 del 11/01/2016, ha riconosciuto la parità scolastica all'istituto ricorrente con decorrenza a far data dall'anno scolastico 2012/2013. La portata dispositiva del provvedimento testé menzionato, involgendo anche gli anni successivi all'anno scolastico 2012/2013, ha, perciò, determinato il conseguimento, in via stragiudiziale, dell'utilità sostanziale perseguita dal ricorrente con il presente gravame (conseguimento dello status di scuola paritaria) e conseguentemente, sul piano processuale, la cessazione della materia del contendere. È noto, infatti, che il discrimen tra sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e cessazione della materia del contendere è individuato dai giudici amministrativi nel carattere non satisfattivo o satisfattivo dei provvedimenti successivamente adottati dall'Amministrazione in relazione alla fattispecie in esame (cfr. TAR Napoli, sez. VII, 7 settembre 2015, n.4368. "nel processo amministrativo le due figure della sopravvenuta carenza di interesse, prevista dall'art. 35 comma 1, lett. c), c.p.a., e della cessazione della materia del contendere, pur determinando entrambe l'improcedibilità del ricorso, si differenziano nettamente per la diversa soddisfazione dell'interesse leso, atteso che la sopravvenuta carenza di interesse opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell'assetto del rapporto tra P.A. e l'amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato; inoltre, proprio perché la valutazione dell'interesse alla prosecuzione dell'azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte".

Il certificato di qualifica rilasciato (così come i verbali di scrutinio e il registro degli esami), per effetto del riconoscimento sopravvenuto, è atto pubblico avverso il quale non risulta proposta querela di falso.

E', dunque, evidente che l'attività istruttoria circa il riconoscimento del requisito di scuola paritaria avrebbe dovuto essere compiuta presso l'Istituto ricorrente e non altrove. L'amministrazione avrebbe dovuto, difatti, chiedere il possesso del titolo relativo alla parità scolastica all'Istituto ricorrente, così da consentirgli anche di partecipare al procedimento: è evidente che gli effetti negativi del mancato riconoscimento della parità da parte dell'USR Veneto non possono che ricadere, innanzitutto, sull'istituto Sannitico ricorrente.

L'acclarato riconoscimento del titolo per effetto del decreto di riconoscimento dell'USR della Campania dell'11.1.2016 conseguente alla citata sentenza del 2015 del Consiglio di Stato



(confermato con la sentenza di accertamento della cessata materia del contendere Tar Campania del 2019 (preceduta dall'Ord n. 168/16 Cons St.)), ha, altresì, come ulteriore necessaria conseguenza che il dirigente scolastico dell'istituto sannitico, pubblico ufficiale, ha correttamente, e senza incorrere in alcuna condotta illecita, rilasciato i titoli per l'anno scolastico 2012/2013.

Appare evidente, dalla decadenza impugnata, che l'Amministrazione non abbia effettuato alcuna istruttoria né abbia fornito prove in ordine alla contestazione del diploma rilasciato per gli anni 2012/2013: si fa, difatti, generico riferimento a non meglio precisate comunicazioni dell'UAT di Benevento.

Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento gravato, l'espressa previsione della retroattività degli effetti del decreto di parità, ribadita anche nelle pronunce succitate del Consiglio di Stato e del TAR Campania, vale a sanare retroattivamente tutti i titoli frattanto rilasciati dall'istituto paritario. Retroattività affermata anche dal Consiglio di Stato nelle due ordinanze n. 6767 del 2020 e n. 6768 del 2020, entrambe del 23.11.2020, che, in riforma delle ordinanze del Tar Veneto, hanno, citando letteralmente, ulteriormente statuito che l'istituto scolastico sannitico *“è stato riconosciuto paritario con effetto retroattivo”*.

Il riconoscimento *ex tunc* della parità scolastica ottenuta con provvedimento 360/16 dell'USR Campania ed il connesso annullamento giudiziale dei precedenti decreti di diniego (n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012) ad opera della citata pronuncia del Consiglio di Stato rendono del tutto illegittimo il contenuto del gravato provvedimento che, immotivatamente, muove dal presupposto che i titoli rilasciati dall'istituto paritario non siano equiparabili a quelli rilasciati dalla scuola statale.

Dette conclusioni denotano una illogicità manifesta ed una evidente carenza d'istruttoria che inficia insanabilmente il provvedimento impugnato ed evidenziano che non è stato effettuato alcun controllo presso la scuola paritaria. Quest'ultima, essendo stata esclusa dal procedimento di decadenza, non ha potuto chiarire la validità dei propri titoli già a far data dal 2012/2013. Non vi è traccia di alcuna comunicazione all'istituto paritario circa presunte irregolarità o incompletezza dei titoli frattanto rilasciati.

Erra in ogni caso l'amministrazione nel ritenere che il “Centro Studi Sannitico” non fosse un Istituto Paritario nell'anno scolastico 2012/2013. Difatti, con decreto n. 360 dell'11 gennaio



2016, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, a seguito di un contenzioso, ha riconosciuto il "Centro Studi Sannitico" come scuola paritaria con decorrenza dall'anno scolastico 2012/2013;

Tale riconoscimento è valido anche in riferimento agli atti giuridici adottati antecedentemente al sopra menzionato decreto n. 360 dell'11 gennaio 2016 trattandosi di riconoscimento retroattivo a seguito di pronuncia giurisdizionale.

La sentenza adottata dal Consiglio di Stato produce effetti facendoli retroagire nel tempo. Gli effetti, cioè, si producono ancor prima della data di perfezionamento dell'intera fattispecie giuridica, da cui essi derivano.

In seguito al riconoscimento della parità scolastica (TAR Napoli, sez. IV 3861/2014; Cons. Stato n. 5211/2015), come sopra evidenziato, l'USR della Campania con prov. 360/2016, ha riconosciuto la parità scolastica dell'istituto ricorrente.

Orbene, la portata dispositiva del provvedimento involge gli anni dal 2012/2013 e pertanto tutti i diplomi rilasciati da suddetta data sono da considerarsi conseguiti presso una scuola paritaria riconosciuta a tutti gli effetti di legge. Intervenuta una decisione di annullamento in seguito a ricorso giurisdizionale o straordinario, l'atto va rinnovato 'ora per allora', avendo l'Istituto Sannitico diritto ad essere reintegrato nella stessa posizione che gli spettava al momento in cui è stato adottato l'atto invalido. E', difatti, evidente che il rimedio impugnatorio del ricorso dinanzi al Giudice amministrativo produce effetti demolitori del gravato provvedimento, effetti che retroagiscono al momento della domanda, nel caso specifico di riconoscimento, dunque a far data dall'anno scolastico 2012/2013, cioè, a far data dalla domanda di riconoscimento: com'è noto l'annullamento del G.A ha come effetto quello di considerare l'atto illegittimo annullato come se non fosse mai esistito.

La stessa Amministrazione, datore di lavoro, ha poi, inequivocabilmente, operato il riconoscimento della parità con pieno *effetto ex tunc*, a partire dalla richiesta, senza alcuna limitazione o condizione.

L'istituzione scolastica privata, ottenuta la parità, si pone pertanto, a partire dal riconoscimento, sullo stesso piano della scuola pubblica.

Le scuole paritarie, infatti, si qualificano proprio per essere "pari", cioè equipollenti a quelle statali, "a tutti gli effetti", in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di



studio aventi valore legale, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 l. 62 del 2000 ("Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6").

Tra le facoltà vi è quella dello svolgimento di esami e di conferimento dei diplomi triennali di qualifiche professionali, per i quali non è previsto, allo stato, alcun intervento autorizzativo da parte dell'autorità scolastica pubblica

E) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI REGOLARIZZAZIONE E DEL DOVERE DI SOCCORSO DI CUI ALL' ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART 8.3, 8.4 BANDO

Trattandosi di procedura selettiva, l'amministrazione avrebbe dovuto fare applicazione dei principi di proporzionalità e del soccorso istruttorio sovente evocati dalla giurisprudenza chiamata a pronunciarsi su casi analoghi o di più eclatante gravità come l'omessa dichiarazione del titolo il cui avvenuto conseguimento è comunque noto alla amministrazione procedente *"Il candidato in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione e la relativa possibilità di correggere o integrare parti errate o mancanti della domanda, informatica o cartacea che sia, non danneggia le regole procedurali della parità delle armi con gli altri concorrenti."*

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 18/02/2020, n.137, o di omessa indicazione del voto di laurea (Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975) (si vedano il decreto dirigente IC Bagno Romagna e IC di Feltre in atti con cui i dirigenti scolastici hanno comunque tenuto conto di altri titoli di accesso allegati alla domanda di inserimento).

Il ricorrente ha infatti dichiarato nella domanda un ulteriore titolo valido ai fini dell'accesso in graduatoria (diploma di ragioneria) che l'amministrazione (scuola polo) che ha processato la domanda avrebbe dovuto valutare, se del caso in sostituzione del titolo ritenuto non valido, ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva

Non vi possono essere dubbi circa l'applicabilità anche nella materia de qua del principio



del soccorso istruttorio: *“Nei concorsi pubblici il soccorso istruttorio (o integrazione documentale) è obbligatorio quando è funzionale a integrare o regolarizzare la documentazione presentata, purché ciò non arrechi effetti vantaggiosi a danno degli altri candidati, come nel caso di presentazione di titoli o requisiti omessi?”* Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 7975/2019, ha aggiunto un altro tassello nella materia del soccorso istruttorio nei procedimenti amministrativi, quindi al di fuori dal settore degli appalti pubblici. Con particolare riferimento al settore dei concorsi pubblici, i giudici di Palazzo Spada, chiariscono che si applica l'art. 6 della legge 241/90, il quale ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo invero riconosciuto che l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere. Su tale questione è intervenuta anche l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 9.

E infatti l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta al fine pubblico della selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione.

Alla luce di questi parametri generali, si ritiene che il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. Ma il ricorrente, si ripete, ha allegato l'ulteriore titolo. L'amministrazione, prima di applicare la misura estrema, tassativa e residuale dell'esclusione, avrebbe dovuto - come imposto dagli artt 6 comma 1, lett. b) della legge



n. 241/1990; 71, co. 3, del DPR 445/2000; dai principi di correttezza e buona fede, del *favor participationis* e dall'art 97 della Costituzione - verificare la possibilità di considerare, quale titolo di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico (CS), alternativo al diploma di qualifica ritenuto (erroneamente, si insiste) non valido, il suddetto diploma di tecnico industriale dichiarato dal ricorrente nella stessa domanda di inserimento.

Nel caso di specie non si trattava neppure di procedere ad una pur consentita regolarizzazione della domanda come accade nei casi di erronea indicazione di un requisito né tanto meno di integrare la domanda stessa degli elementi sostanziali omessi in sede di compilazione. Piuttosto si trattava di considerare ai fini dell'inclusione nella graduatoria del profilo professionale di CS, l'ulteriore titolo dichiarato dalla ricorrente.

Altri dirigenti scolastici in casi identici hanno infatti valutato un titolo ulteriore in luogo di quello ritenuto non valido, purché dichiarato nella domanda e allegato.

Si allega il decreto del dirigente scolastico dell'I.C. di Borgo Romagna del 12.02.20 n prot 537 e il Decreto Prot. 0003101 del 11/06/2020 con cui il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore di Feltri, vista la nota prot. 5027 del 29/06/2012 dell'USR della Campania con oggetto "Diniego al riconoscimento della Parità scolastica A.S. 2012-2013" con allegato "Elenco scuole non ammesse tra le quali rientra il CENTRO STUDI SANNITICO, ma constatato che il ricorrente era comunque in possesso di altro valido titolo di accesso (diploma di maturità scientifica) al solo profilo di Collaboratore Scolastico, pure indicato nella domanda, dichiarava il ricorrente decaduto dal solo profilo di Cuoco e rettificava il punteggio per il profilo di Collaboratore Scolastico.

La domanda è infatti unica per tutti i profili del Personale ATA ed unico è il soggetto tenuto a processare le diverse domande di inclusione (la commissione)

L'art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) prevede: "Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: [...]"

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di



formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica [...]"

A sua volta, il successivo art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) dispone: "L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 [...]"

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".

Entrambe le disposizioni esigono solamente la sola sottoscrizione dell'atto, ai fini della sua validità non richiedono particolari accorgimenti formali perché un titolo, dichiarato nella domanda debitamente sottoscritta, debba essere ripetutamente specificato per ognuno dei profili professionali per essere valutato come titolo di accesso.

Del resto il Decreto di aggiornamento precisava all'art 2 solo che “- Per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre domanda utilizzando gli appositi modelli che saranno pubblicati unitamente al presente decreto, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6.”

Nel caso di specie non è contestato che la domanda contenesse l'effettiva e puntuale indicazione del titolo di ragioneria che poi concretamente non è stato considerato utile dal dirigente; che lo stesso fosse stato sottoscritto; che vi fosse stata allegata una copia fotostatica di valido documento di identità.

La dichiarazione resa - al di là del nomen e della forma utilizzata - era insomma completa dei requisiti di validità (ed efficacia) richiesti dalla normativa e l'amministrazione era tenuta a considerarli e a valutarli. Non poteva dunque l'amministrazione ai fini dell'accertamento della ricorrenza di una delle tassative cause di decadenza dalla graduatoria pretermettere il rilievo del titolo in questione comunque allegato dall'interessata. Ritenere sussistente in capo all'aspirante un obbligo di pedissequa reiterazione nella domanda del medesimo titolo è contrario del resto ai principi in base ai quali l'informatizzazione della P.A. deve



semplificare ed agevolare, anziché aggravare, l'accesso alle funzioni ed ai servizi pubblici, soprattutto in materie attinenti a diritti fondamentali, anzi nella specie "il diritto fondante il nostro ordinamento, quale è quello al lavoro";

Ai sensi dei citati articoli 71 e 72, DPR 445/00 le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Nel dettaglio l'art 71 cit stabilisce “1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R) 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R) 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi”

Il dirigente scolastico, nella qualità di “funzionario competente a ricevere la documentazione”, avrebbe, inoltre, non solo dovuto dare notizia all'interessato della dichiarazione di un titolo ritenuto non valido, peraltro solo tardivamente rilevato e addirittura dopo la convalida, con ciò che ne segue sul piano della lesione dell'affidamento e della perdita di alternative occasioni contrattuali, ma avrebbe dovuto considerare la dichiarazione di un titolo alternativo o consentire la regolarizzazione od il completamento



ciò che non è avvenuto come emerge dalla evidenza documentale.

Conclusivamente in questa situazione, ed in assenza di prova circa il carattere anche soggettivamente mendace delle dichiarazioni rese dal ricorrente in fase di compilazione della domanda, l'Amministrazione era tenuta a valutare a favore del ricorrente anche per il profilo di Collaboratore Sc. il titolo dichiarato ai fini dell'inserimento nel profilo di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico, con conseguente ammissione alle graduatorie, anche se con il minore punteggio riferito al diverso titolo;

Non osta ad un tanto l'art. 2.4 D.M. 640/2017, nel momento in cui dispone che “hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto”, né il disposto dell'art. 7.3 del D.M. 640/2017, secondo cui “nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda”, posto che il titolo in questione era stato esplicitato nella domanda, anche se in relazione a diverso profilo; da quanto fin qui argomentato non ne può discendere peraltro la condanna dell'Amministrazione al reinserimento nelle graduatorie, che nelle more sono venute a scadenza

Tanto premesso, il Dr. Zevi Mario, rappresentato e difeso come in epigrafe, ricorre in riassunzione a codesto Tribunale affinché, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cpc voglia così provvedere:

A) **ACCERTARE E DICHIARARE** la nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione dei seguenti atti:

- **Decreto di depennamento dalle graduatorie di III Fascia profilo Collaboratore Scolastico (CS)** - Prot 788 del 01.04.20 del Dirigente Scolastico dell'I.C. di Longarone di Belluno - notificato al ricorrente a mezzo pec il giorno 06.05.2020,
- **Decreto di depennamento dalle graduatorie di III Fascia profilo Collaboratore Scolastico (CS)** - Prot 788 del 01.04.20 del Dirigente Scolastico



del'I.C. di Longarone di Belluno - notificato a mezzo pec il giorno 07.05.2020 al ricorrente, all'Istituto Comprensivo - Trichiana, all'Istituto Comprensivo 1 Belluno, all'USP di Belluno *"che sostituisce ed annulla la precedente"*,

- **Decreto del dirigente scolastico dell'I.C. di Trichiana di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro** con il ricorrente del 06.05.20 notificato a mezzo Pec il 07.05.20, della **Comunicazione dell'USR Veneto del 07.02.20** avente ad oggetto "Personale Ata - graduatorie di circolo ed istituto - controlli previsti dall'art 7 del DM 640/17 - Titoli di studio conseguiti presso scuole paritarie." Nella parte in cui è riportato che "l'IPSEOA - CENTRO STUDI SANNITICO sito in Durazzano (BN) non era stato autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale statale per l'a.s. 2012/2013 come da comunicazione dell'UAT di Benevento e
- **di ogni altro atto** presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale, compresi pareri, atti istruttori, proposte ed atti di controllo che possano aver determinato la decadenza.

B) **PER L'EFFETTO ORDINARE** il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di III Fascia, personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico e Cuoco (CO e CS) pubblicata il 28.09.17 di durata triennale, nella posizione e col punteggio precedenti, con riserva di agire per il risarcimento del danno giuridico ed economico arrecatogli dai provvedimenti gravati,

C) condannare il M.I.U.R., in persona del legale p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa da distrarsi a favore dei procuratori antistatari

In via istruttoria

Si chiede all'On. Giudice di volersi ordinare l'acquisizione di tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della presente controversia, nonché chiarimenti in relazione alla documentazione acquisita in sede istruttoria dalla amministrazione procedente attestante la falsità documentale o il mendacio.

Si chiede inoltre ordinarsi alla resistente amministrazione la comunicazione delle generalità degli altri candidati concorrenti, previa rimessione in termini per errore scusabile, attesa la allegata istanza di accesso al fine di consentire l'estrazione dei dati anagrafici e l'indirizzo di residenza di almeno uno dei possibili controinteressati al fine di poter correttamente integrare il contraddittorio;

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminabile, attiene a controversia concernente rapporti di pubblico impiego, ed è esente dal versamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002, come da dichiarazione del ricorrente Zevi Mario.

Si offre in comunicazione:

- Sentenza TAR Veneto n. 1152 del 30.09.21
- Ricorso introduttivo proposto innanzi al TAR Veneto
- attestato di qualifica registro e scrutinio esami
- comunicazione di avvio procedimento
- decreto di depennamento 06.05.2020 - pec



- decreto di depennamento 07.05.2020 – pec
- risoluzione anticipata 07.05.2020
- circolare usr veneto 07.02.2020
- sentenza consiglio di stato n. 5211-15
- decreto di parità n. 360-16
- sentenza Tar Campania n. 3676-19
- ricevute avvenuta consegna ricorso notificato

Caserta, lì 29.02.2022

Avv. Gianluca Corriere
Avv. Giuseppe Tescione



STUDIO LEGALE
Avv Giuseppe Tescione
Avv Gianluca Corriere

Via Roma, 8 - 81100 CASERTA

Tel. 0823-329751

P.E.C.: giuseppe.tescione@avvocatismcv.it

avv.gianluca.corriere@pec.it

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto ZENI MARIO nato a CASERTA il 12-01-96 e
res.te in VIA PENITA CAIV. via LEONARDO-DA-VINCI cod. fisc.
ZVENIRA 96 A12 B963Y con la presente delego gli avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca
Corriere, anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel presente procedimento e
giudizio ed in ogni sua fase anche stragiudiziale, ivi compresa la facoltà di proporre istanza
gerarchica e in via di autotutela, ricorso al tar e ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica
nonché ricorso per motivi aggiunti, in ottemperanza, a proporre accesso agli atti per mio conto e a
ritirare gli stessi nonché ad effettuare atti di diffida stragiudiziale e a compiere qualsiasi attività
necessaria. Eleggo con Voi domicilio presso la Segreteria dell'adito T.A.R. Dichiaro di aver
ricevuto la prescritta informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13,
D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 ed autorizzo al trattamento degli stessi ai sensi di legge.
Caserta, lì

Firma

Zeni Mario

Visto per autentica
Avv. Giuseppe Tescione

Avv. Gianluca Corriere

[Signature]



TRIBUNALE DI BELLUNO

Sezione lavoro

VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA

Il Giudice

dato atto del deposito di nota congiunta in data 31.5.22;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 102 c.p.c.;

assegna a parte ricorrente il termine sino al 10.9.22 per la notifica ai litisconsorti necessari del ricorso e dei successivi atti del giudizio a mezzo di pubblicazione sul sito web del Ministero resistente ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

fissa l'udienza di trattazione scritta del 21.10.22;

ritenuto necessario prevedere che lo scambio delle rispettive deduzioni da formulare a verbale avvenga in via preventiva tra i difensori delle parti – in applicazione del principio di leale collaborazione – con successivo deposito in telematico di un'unica nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, al fine di evitare un aggravio di attività della Cancelleria (come invece accadrebbe nel caso in cui ciascun difensore dovesse depositare in telematico una propria nota ed ulteriore replica); rilevato che il deposito della nota terrà luogo della partecipazione delle parti all'udienza (mentre il mancato deposito nel termine assegnato equivarrà alla mancata comparizione, agli effetti dell'art. 309 c.p.c.); DISPONE lo scambio preventivo tra i difensori delle deduzioni da formulare a verbale, ed il successivo deposito in telematico delle stesse, fino a gg. 5 prima della suddetta udienza, in unica nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, che verrà recepita nel verbale redatto fuori udienza, con conseguente adozione del provvedimento del giudice.

Belluno, 01/06/2022

Il Giudice

Dott.ssa Anna Travà



